



PRESIDENTE

Federico Saccardin

ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Roberto Zanetti

VICE PRESIDENTE: Sandro Gino Spinello

ASSESSORI: Guglielmo Brusco
Daniele Chiarioni
Giancarlo Chinaglia
Laura Negri
Anna Lucia Riberto
Tiziana Michela Virgili

COMMISSIONE CONSILIARE

PRESIDENTE: Alessandro Rigoni
COMPONENTI: Amedea Fiorella Cavriani
Ermenegildo Ghezzeo
Oriana Girardi
Giuliana Gulmanelli
Nicola Marinelli
Filippo Zebini

PROGETTO E COORDINAMENTO

Claudio Zerbinati

UFFICIO DI PIANO

PROGETTO: Giovanni Andriotto
Martina Callegari
Luisa Cattozzo
Paolo Marzolla
Roberto Todaro
COLLABORAZIONI: Sandro Carraro
Paola Fantinato
Chiara Monesi
SEGRETERIA DI PIANO: Maria Luisa Magosso
Giuseppina Miglioranza
Alessandra Paganin
Luigi Targa

CONTRIBUTI TECNICO SCIENTIFICI

Dina Merlo
I.U.A.V.

INDICE

| | |
|--|-----------|
| Titolo I PRINCIPI GENERALI | 7 |
| Art. 1 – Natura e finalità del P.T.C.P. | 7 |
| Art. 2 – Norme di riferimento | 9 |
| Art. 3 – Obiettivi generali del P.T.C.P. | 9 |
| Art. 4 – Elaborati | 10 |
| Art. 5 – Contenuti prevalenti | 11 |
| Art. 6 – Valutazione Ambientale Strategica | 11 |
| Art. 7 – Struttura delle Norme Tecniche e loro efficacia | 12 |
| Art. 8 – Formazione, efficacia, e durata del P.T.C.P. | 12 |
| Art. 9 – Modifica del P.T.C.P. | 13 |
| Art. 10 – Attuazione del P.T.C.P. | 14 |
| Art. 11 – Misure di salvaguardia | 14 |
| Art. 12 – Adeguamento al P.T.C.P. degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali | 15 |
| Titolo II SISTEMA DELLA DIFESA DEL SUOLO | 16 |
| Art. 13 – Obiettivi del Sistema della Difesa del Suolo | 16 |
| Art. 14 – Articolazione e definizioni per il Sistema della Difesa del Suolo | 16 |
| Art. 15 – Individuazione del Sistema della Difesa del Suolo | 18 |
| Art. 16 – Indirizzi per il Sistema della Difesa del Suolo | 18 |
| Art. 17 – Direttive per il Sistema della Difesa del Suolo | 19 |
| Art. 18 – Prescrizioni per il Sistema della Difesa del Suolo | 21 |
| Art. 19 – Rapporto fra le fonti normative del Sistema della Difesa del Suolo | 21 |
| Art. 20 – Norme transitorie per il Sistema della Difesa del Suolo | 21 |
| Titolo III SISTEMA AMBIENTALE NATURALE | 22 |
| Art. 21 – Obiettivi del Sistema Ambientale Naturale | 22 |
| Art. 22 – Definizioni per il Sistema Ambientale Naturale | 22 |
| Art. 23 – Individuazione degli elementi del Sistema Ambientale Naturale | 23 |
| Art. 24 – Indirizzi per il Sistema Ambientale Naturale | 24 |
| Art. 25 – Direttive per le Aree Nucleo | 25 |
| Art. 26 – Direttive per i Corridoi Ecologici | 25 |
| Art. 27 – Direttive per le aree boscate di particolare valenza ambientale e naturalistica | 25 |
| Art. 28 – Direttive per le siepi e i filari di particolare valenza ambientale e naturalistica, i parchi e i giardini | 26 |
| Art. 29 – Direttive per i sistemi agricoli complessi | 26 |
| Art. 30 – Direttive per aree umide di particolare valenza ambientale e naturalistica e laghetti di cave senili dismesse | 26 |
| Art. 31 – Prescrizioni per la compensazione ambientale | 26 |
| Art. 32 – Prescrizioni per la mitigazione ambientale | 28 |
| Art. 33 – Prescrizioni per le dune fossili e le dune recenti ricadenti nei geositi di particolare valenza ambientale e naturalistica | 29 |
| Art. 34 – Criteri e modalità per la corretta gestione della Rete Ecologica | 29 |
| TITOLO IV SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' | 31 |
| Art. 35 – Obiettivi del Sistema delle Infrastrutture e della Mobilità | 31 |
| Art. 36 – Articolazione del Sistema delle Infrastrutture e della Mobilità | 31 |
| Art. 37 – Definizione e struttura della RETE DELLE INFRASTRUTTURE | 31 |
| Art. 38 – Individuazione della RETE DELLE INFRASTRUTTURE | 32 |
| Art. 39 – Indirizzi per la realizzazione della RETE DELLE INFRASTRUTTURE | 32 |
| Art. 40 – Direttive per la RETE DELLE INFRASTRUTTURE | 32 |
| Art. 41 – Indirizzi per le INFRASTRUTTURE VIARIE | 32 |
| Art. 42 – Direttive per le INFRASTRUTTURE VIARIE | 33 |
| Art. 43 – Prescrizioni per le INFRASTRUTTURE VIARIE | 33 |
| Art. 44 – Definizione e struttura della RETE DELLA MOBILITÀ LENTA | 34 |
| Art. 45 – Individuazione della RETE DELLA MOBILITÀ LENTA | 35 |
| Art. 46 – Indirizzi per la RETE DELLA MOBILITÀ LENTA | 35 |

| | |
|---|-----------|
| Art. 47 – Direttive per la RETE DELLA MOBILITÀ LENTA | 35 |
| Art. 48 – Direttive per gli itinerari ciclabili | 35 |
| Art. 49 – Direttive per gli itinerari navigabili..... | 36 |
| Art. 50 – Indirizzi per le ipostrade | 36 |
| Art. 51 – Direttive per le ipostrade | 37 |
| Art. 52 – Indirizzi per la RETE DELLA NAVIGAZIONE | 37 |
| Art. 53 – Definizione e struttura della RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 38 |
| Art. 54 – Individuazione e articolazione della RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 38 |
| Art. 55 – Indirizzi per la RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE..... | 38 |
| Art. 56 – Direttive per la RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE su gomma | 39 |
| Art. 57 – Definizione della RETE DI TRASPORTO DELLE COMUNICAZIONI..... | 39 |
| Art. 58 – Individuazione della RETE DI TRASPORTO DELLE COMUNICAZIONI | 39 |
| Art. 59 – Indirizzi per la RETE DI TRASPORTO DELLE COMUNICAZIONI..... | 40 |
| Art. 60 – Direttive per la RETE DI TRASPORTO DELLE COMUNICAZIONI..... | 40 |
| Titolo V SISTEMA PRODUTTIVO | 42 |
| Art. 61 – Obiettivi del sistema produttivo | 42 |
| Art. 62 – Articolazione e caratteristiche del Sistema Produttivo..... | 42 |
| Art. 63 – Ambito delle Infrastrutture di Eccellenza | 43 |
| Art. 64 – Individuazione degli AMBITI DELLE INFRASTRUTTURE DI ECCELLENZA..... | 43 |
| Art. 65 – Direttive per gli AMBITI DELLE INFRASTRUTTURE DI ECCELLENZA | 43 |
| Art. 66 – Direttive per i PIANI DI COORDINAMENTO..... | 44 |
| Art. 67 – Ambito di Sviluppo..... | 46 |
| Art. 68 – Individuazione degli AMBITI DI SVILUPPO | 46 |
| Art. 69 – Direttive per gli AMBITI DI SVILUPPO | 46 |
| Art. 70 – Direttive per il PIANO UNITARIO DI COORDINAMENTO | 47 |
| Art. 71 – AMBITO DI RIORDINO | 48 |
| Art. 72 – Individuazione degli AMBITI DI RIORDINO..... | 48 |
| Art. 73 – Direttive per gli AMBITI DI RIORDINO | 49 |
| Art. 74 – Direttive per il PIANO UNITARIO DI COORDINAMENTO | 50 |
| Art. 75 – AMBITO A VOCAZIONE SPECIALIZZATA..... | 51 |
| Art. 76 – Individuazione degli AMBITI A VOCAZIONE SPECIALIZZATA..... | 51 |
| Art. 77 – Direttive per gli AMBITI A VOCAZIONE SPECIALIZZATA | 52 |
| Art. 78 – AMBITO MULTIUSO A PREVALENTE VOCAZIONE COMMERCIALE | 53 |
| Art. 79 – Individuazione degli AMBITI MULTIUSO A PREVALENTE VOCAZIONE COMMERCIALE | 53 |
| Art. 80 – Direttive per L’AMBITO MULTIUSO A PREVALENTE VOCAZIONE COMMERCIALE di Rovigo.... | 53 |
| Art. 81 – Direttive per l’AMBITO MULTIUSO A PREVALENTE VOCAZIONE COMMERCIALE di Occhiobello | 54 |
| Art. 82 – AREA DI SVILUPPO MONOFUNZIONE | 54 |
| Art. 83 – Individuazione delle AREE DI SVILUPPO MONOFUNZIONE..... | 54 |
| Art. 84 – Direttive per l’ AREA DI SVILUPPO MONOFUNZIONE di Ariano nel Polesine | 55 |
| Art. 85 – Direttive per l’ AREA DI SVILUPPO MONOFUNZIONE di Castelnovo Bariano | 56 |
| Art. 86 – AREA A INCREMENTO CONTROLLATO | 57 |
| Art. 87 – Individuazione delle AREE A INCREMENTO CONTROLLATO..... | 57 |
| Art. 88 – Direttive per le AREE A INCREMENTO CONTROLLATO | 57 |
| Art. 89 – AREA DA RIQUALIFICARE | 57 |
| Art. 90 – Individuazione delle AREE DA RIQUALIFICARE..... | 58 |
| Art. 91 – Direttive per le AREE DA RIQUALIFICARE | 58 |
| Art. 92 – AREA DA VERIFICARE..... | 58 |
| Art. 93 – Individuazione delle AREE DA VERIFICARE..... | 58 |
| Art. 94 – Direttive per le AREE DA VERIFICARE | 58 |
| Art. 95 – AREA PER CENTRI COMMERCIALI | 59 |
| Art. 96 – Individuazione delle AREE PER CENTRI COMMERCIALI..... | 59 |
| Art. 97 – Direttive per le AREE PER CENTRI COMMERCIALI | 59 |
| Art. 98 – AREA A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE | 60 |
| Art. 99 – Individuazione delle AREE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE | 60 |

| | |
|--|-----------|
| Art. 100 – Direttive per le AREE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE | 60 |
| Art. 101 – Corridoio della logistica | 61 |
| Art. 102 – Individuazione del Corridoio della logistica | 61 |
| Art. 103 – Indirizzi per il Corridoio della logistica | 61 |
| Art. 104 – Promozione della qualità ambientale | 62 |
| TITOLO VI SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE | 63 |
| Art. 105 – Obiettivi del Sistema Insediativo Residenziale | 63 |
| Art. 106 – Definizioni per il Sistema Insediativo Residenziale | 63 |
| Art. 107 – Individuazione degli elementi del Sistema Insediativo Residenziale..... | 65 |
| Art. 108 – Indirizzi per il Sistema Insediativo Residenziale..... | 65 |
| Art. 109 – Direttive per il risparmio del territorio..... | 66 |
| Art. 110 – Direttive per la salvaguardia e la valorizzazione dell’identità dei luoghi..... | 67 |
| Art. 111 – Direttive per la qualità ambientale degli insediamenti residenziali | 68 |
| Art. 112 – Direttive per lo sviluppo razionale e funzionale degli insediamenti residenziali | 68 |
| Art. 113 – Direttive per la tutela e la valorizzazione delle risorse culturali | 69 |
| Art. 114 – Ricettività turistica | 70 |
| Art. 115 – Progetti a regia provinciale | 70 |
| Art. 116 – Piano di Assetto del Territorio con modalità semplificata..... | 70 |
| Art. 117 – Criteri e soluzioni tecnico-architettoniche per la realizzazione degli interventi di recupero degli immobili | 71 |
| Titolo VII SISTEMA DEL PRIMARIO..... | 74 |
| Art. 118 – Obiettivi Sistema del Primario | 74 |
| Art. 119 – Articolazione del Sistema del Primario | 75 |
| Art. 120 – Definizioni per il Sistema del Primario | 75 |
| Art. 121 – Individuazione degli elementi del Sistema del Primario | 76 |
| Art. 122 – Indirizzi generali per il Sistema del Primario..... | 77 |
| Art. 123 – Indirizzi per la produzione agroalimentare specializzata e d’eccellenza | 78 |
| Art. 124 – Indirizzi per la produzione agroenergetica | 79 |
| Art. 125 – Direttive per la produzione specializzata e d’eccellenza | 79 |
| Art. 126 – Direttive per gli ambiti di tutela agronomica e ambientale | 80 |
| Art. 127 – Direttive per la tutela delle colture prevalenti | 80 |
| Art. 128 – Direttive per la vendita diretta di prodotti agricoli locali | 80 |
| Art. 129 – Direttive per la qualificazione degli insediamenti in zona agricola | 81 |
| Art. 130 – Direttive per le aree di agricoltura periurbana | 81 |
| Art. 131 – Indirizzi per la realizzazione del DISTRETTO RURALE DEL POLESINE | 82 |
| Art. 132 – Indirizzi per il DISTRETTO DEL SETTORE ITTICO DELLA PROVINCIA di Rovigo | 82 |
| Titolo VIII ULTERIORI NORME CONNESSE ALLE FRAGILITA’ E ALLE TUTELE AMBIENTALI..... | 84 |
| Art. 133 – Individuazione | 84 |
| Art. 134 – Indirizzi in materia di emissioni in atmosfera ed emissioni elettromagnetiche | 84 |
| Art. 135 – Indirizzi e Direttive in materia di rifiuti..... | 84 |
| Art. 136 – Indirizzi per il settore energetico..... | 85 |
| Art. 137 – Indirizzi in materia di acquedotti e fognature..... | 86 |
| Art. 138 – Norme di legge per la tutela ambientale..... | 86 |
| Art. 139 – Norme comunitarie per la tutela ambientale..... | 87 |
| Art. 140 – Norme per la tutela ambientale contenute in piani sovraordinati | 87 |

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Natura e finalità del P.T.C.P.

1. Il P.T.C.P. è lo strumento di pianificazione con il quale la Provincia attua le proprie competenze di *governo del territorio* secondo le previsioni della Legge Regionale Veneto 23 aprile 2004, n. 11, “Norme per il Governo del Territorio”, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, coerenza, adeguatezza ed efficienza.
2. Il P.T.C.P. persegue le finalità indicate dall’art. 2, comma 1, della L.R. 11/2004, e in particolare:
 - a) la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;
 - b) la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici;
 - c) la tutela del paesaggio rurale e delle aree di importanza naturalistica;
 - d) l’utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;
 - e) la messa in sicurezza del territorio dai rischi geologici, idraulici e idrogeologici;
 - f) il coordinamento delle dinamiche del territorio provinciale con le politiche di sviluppo regionali, nazionali ed europee.
3. Allo scopo di cui al comma precedente, il P.T.C.P. delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio provinciale con riguardo alle sue vocazioni prevalenti, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali, in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale; in particolare, ai sensi dell’art. 22, comma 1, L.R. 11/2004:
 - a) acquisisce, previa verifica, i dati e le informazioni necessarie alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale provinciale;

- b) recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di importanza comunitaria e le relative tutele;
- c) definisce gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti determinando, con particolare riferimento al rischio geologico, idraulico e idrogeologico e alla salvaguardia delle risorse del territorio, le condizioni di fragilità ambientale;
- d) indica gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio agro-forestale e dell'agricoltura specializzata in coerenza con gli strumenti di programmazione del settore agricolo e forestale;
- e) detta le norme finalizzate alla prevenzione e difesa dall'inquinamento prescrivendo gli usi espressamente vietati in quanto incompatibili con le esigenze di tutela;
- f) riporta le aree a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, "Attuazione della direttiva 96/82/CE relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", così come individuate e perimetrate dalla Regione;
- g) riporta i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge;
- h) individua e precisa gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di competenza provinciale nonché le zone umide, i biotopi e le altre aree relitte naturali, le principali aree di risorgiva, da destinare a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse naturali e della salvaguardia del paesaggio;
- i) individua e disciplina i corridoi ecologici al fine di costruire una rete di connessione tra le aree protette, i biotopi e le aree relitte naturali, i fiumi e le risorgive;
- j) perimetra i centri storici, individua le ville venete e i complessi e gli edifici di pregio architettonico, le relative pertinenze e i contesti figurativi;
- k) indica gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio, i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi di interesse pubblico di rilevanza provinciale;
- l) formula i criteri per la valorizzazione dei distretti produttivi di cui alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, "Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale";

- m) individua, sulla base dei criteri dettati dalla Regione, gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita;
- n) individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra più comuni della provincia;
- o) individua i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti i cui P.A.T. possono essere redatti in forma semplificata.

Art. 2 – Norme di riferimento

1. Il P.T.C.P è realizzato ai sensi e con gli effetti della Legge Regionale Veneto 23 aprile 2004, n. 11, “Norme per il Governo del Territorio” e dei relativi *Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50* di detta legge, approvati dalla Giunta Regionale, nonché dell’art. 20 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il P.T.C.P., nei casi e alle condizioni previste dall’art. 57 del D. Lgs. 112/1998, assume l’efficacia e la valenza che la citata norma gli attribuisce.
3. Il P.T.C.P., in attuazione delle indicazioni emanate dalla Regione in materia ambientale e di salvaguardia dei valori paesistici, sottopone a specifica normativa d’uso e ambientale il territorio includente i beni oggetto di tutela, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 11/2004.

Art. 3 – Obiettivi generali del P.T.C.P.

1. Il P.T.C.P., in relazione agli interessi e agli ambiti alla cui tutela è preposto, persegue le finalità di cui all’art. 1, comma 2, e, in coerenza con le risultanze del quadro conoscitivo, tende in particolare a garantire la vivibilità del Polesine attraverso:
 - la difesa del suolo e la tutela dal rischio idrogeologico;
 - la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio come elementi di identità del territorio e di qualità di vita nel Polesine;
 - la tutela e la valorizzazione della storia e della cultura locale, intesi come patrimonio del passato ma anche come fattore economico, di integrazione sociale e di cittadinanza;
 - il risparmio del territorio, anche attraverso il recupero e la riconversione

degli spazi, secondo una logica di razionalizzazione e funzionalizzazione delle aree;

- il superamento dei localismi, anche attraverso una maggiore efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi;
- lo sviluppo del territorio secondo parametri qualitativi e la valorizzazione delle peculiarità e delle potenzialità del tessuto socio-economico e ambientale della provincia.

Art. 4 – Elaborati

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione generale

b) elaborati grafici di progetto come di seguito dettagliati:

- tavola 00: QUADRO DEGLI OBIETTIVI
- tavola 0: IL POLESINE NEGLI SCENARI NAZIONALI ED EUROPEI - scala 1:200.000
- tavole 1.1/3, 1.2/3, 1.3/3: VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – scala 1:50.000
- tavole 2.1/3, 2.2/3, 2.3/3: FRAGILITA' – scala 1:50.000
- tavole 2.1/3a, 2.2/3a, 2.3/3a: SICUREZZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA – scala 1:50.000
- tavole 3.1/3, 3.2/3, 3.3/3: SISTEMA AMBIENTALE NATURALE – scala 1:50.000
- tavole 4.1/3, 4.2/3, 4.3/3: SISTEMA INSEDIATIVO-INFRASTRUTTURALE – scala 1:50.000
- tavole 4.1/3a, 4.2/3a, 4.3/3a: MOBILITA' LENTA: ITINERARI CICLABILI E VIE NAVIGABILI – scala 1:50.000
- tavole 4.1/3b, 4.2/3b, 4.3/3b: MOBILITA' LENTA: IPPOSTRADE – scala 1:50.000
- tavole 5.1/3, 5.2/3, 5.3/3: SISTEMA DEL PAESAGGIO – scala 1:50.000
- tavole 6.1/3, 6.2/3, 6.3/3: TUTELE AGRONOMICHE E AMBIENTALI – scala 1:50.000
- tavole 6.1/3a, 6.2/3a, 6.3/3a: AMBITI E DIRETTRICI DI SVILUPPO DEL SISTEMA PRIMARIO – scala 1:50.000

c) norme tecniche

d) relazione quadro conoscitivo

- e) banca dati contenente il quadro conoscitivo e le informazioni degli elaborati di piano riassunte nel documento “Sintesi Temi” e strutturate in:
- gruppo a_Cartografia;
 - gruppo c_QuadroConoscitivo;
 - gruppo e_Progetto.
2. Sono allegati al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale gli elaborati grafici e le schede che supportano il processo di formazione del Piano.

Art. 5 – Contenuti prevalenti

1. In caso di contrasto di previsioni tra elaborati grafici prevalgono le previsioni degli elaborati a scala maggiore.
2. In caso di contraddizione di previsioni tra norme e elaborati grafici prevale quanto contenuto nel testo normativo.
3. I perimetri delle aree rappresentate nella cartografia di progetto del P.T.C.P. sono indicativi e finalizzati a una migliore lettura coordinata dell’impianto normativo.
4. Le previsioni degli strumenti comunali di pianificazione del territorio vigenti alla data di approvazione del P.T.C.P. sono fatte salve indipendentemente dalla loro rappresentazione negli elaborati cartografici del P.T.C.P. stesso.

Art. 6 – Valutazione Ambientale Strategica

1. Costituisce elaborato integrativo del P.T.C.P. il Rapporto Ambientale previsto dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sugli effetti derivanti dalla sua attuazione.
2. Il Rapporto Ambientale, realizzato ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”, e secondo i relativi criteri e modalità di applicazione al P.T.C.P. individuati dalla Giunta Regionale, è adottato, anche nella forma della Sintesi non Tecnica, contestualmente all’adozione del P.T.C.P..
3. Il Rapporto Ambientale è integrato dalla Valutazione d’Incidenza Ambientale per i siti appartenenti a Rete Natura 2000, redatta in ossequio alle direttive comunitarie e secondo le norme nazionali e regionali.

4. Il Rapporto Ambientale prevede le modalità di attuazione del monitoraggio, in ogni caso assicurando il controllo sugli effetti ambientali significativi che derivano dall'attuazione del piano, ai sensi dell'art. 10 della Direttiva CE di cui al comma precedente.

Art. 7 – Struttura delle Norme Tecniche e loro efficacia

1. La normativa del P.T.C.P. si struttura sulla base di sistemi complessi, ciascuno articolato in obiettivi di sistema, indirizzi, direttive, prescrizioni e vincoli.
2. Gli *OBIETTIVI DI SISTEMA* individuano gli scopi e le specifiche finalità che la pianificazione provinciale intende realizzare, in attuazione dei valori e degli obiettivi generali indicati agli articoli 1 e 3.
3. Gli *INDIRIZZI* sono indicazioni di massima sulla base delle quali gli Enti orientano la propria pianificazione territoriale e urbanistica, sia generale che di settore, al fine di raggiungere gli obiettivi di sistema.
4. Le *DIRETTIVE* sono disposizioni per il raggiungimento di un obiettivo specifico che la pianificazione urbanistica comunale e provinciale di settore deve conseguire individuando autonomamente e nell'ambito delle proprie competenze le modalità e i contenuti peculiari di attuazione.
5. Le *PRESCRIZIONI* sono disposizioni per la tutela degli interessi pubblici specifici cui è preposto il P.T.C.P.; direttamente e immediatamente cogenti rispetto alle disposizioni dei piani comunali e provinciali di settore, modificano automaticamente il regime giuridico dei beni e comportano per il Comune l'obbligo di recepirle o di darvi attuazione.
6. I *VINCOLI* sono disposizioni aventi contenuto puntuale e negativo, imposti da una norma statale o regionale; direttamente e immediatamente cogenti rispetto alle disposizioni dei piani comunali e provinciali di settore, modificano automaticamente il regime giuridico dei beni e comportano per il Comune l'obbligo di recepirle.

Art. 8 – Formazione, efficacia, e durata del P.T.C.P.

1. Il P.T.C.P. viene adottato e approvato con le procedure previste dall'art. 23 della L.R. 11/2004.
2. La Provincia assicura agli Enti Locali e ai soggetti portatori di interessi diffusi la

partecipazione alla formazione del Piano, secondo metodi che garantiscano trasparenza ed efficacia nell'azione amministrativa.

3. Ferma restando l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 11, il P.T.C.P. è efficace decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
4. Il P.T.C.P. ha efficacia a tempo indeterminato.

Art. 9 – Modifica del P.T.C.P.

1. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure e le modalità di cui al precedente articolo 8.
2. Sono adottate con la modalità semplificata di cui all'art. 23, comma 11, della L.R. 11/2004 le modifiche conseguenti a proposte contenute nei P.A.T. e nei P.A.T.I. che non alterino il contenuto sostanziale del Piano e siano meramente operative.
3. Comportano, salvo diversa ed espressa disposizione, l'automatica modifica al P.T.C.P., ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 11/2004:
 - le modifiche o le integrazioni al Piano che i Comuni apportino in attuazione di direttive contenute nelle presenti norme, in particolare quelle conseguenti all'approvazione del PIANO UNITARIO DI COORDINAMENTO di cui agli artt. 73 e 74;
 - le modifiche agli interventi infrastrutturali di carattere provinciale indicati nel Piano, purché non siano in contrasto con gli obiettivi del Piano stesso e, nel caso di opera di competenza di altri Enti, siano approvate d'intesa con la Provincia;
 - le modifiche concertate ai sensi dell'art. 10, comma 2.
4. Non costituiscono varianti al P.T.C.P.:
 - l'adeguamento a sopravvenute disposizioni normative o ad atti amministrativi generali in materia di governo del territorio da parte della Regione o dello Stato;
 - l'aggiornamento dei dati e delle informazioni contenuti nel quadro conoscitivo e che non condizionino le scelte fondamentali e gli obiettivi del Piano.
5. Al fine di garantire l'aggiornamento e la completezza del P.T.C.P., i Comuni comunicano alla Provincia le modifiche apportate al piano ai sensi del comma 3.

Art. 10 – Attuazione del P.T.C.P.

1. Il P.T.C.P. si attua attraverso:
 - l'attuazione degli indirizzi e delle direttive negli strumenti urbanistici comunali, intercomunali e provinciali di settore;
 - il recepimento negli strumenti urbanistici comunali, intercomunali e provinciali di settore di prescrizioni e vincoli, e la loro osservanza anche da parte dei soggetti privati;
 - l'adozione, da parte della Provincia stessa, di Piani di settore, di Progetti di intervento e/o di coordinamento per parti di territorio, per temi o per beni di interesse provinciale;
 - la realizzazione, d'intesa fra la Provincia e i Comuni, o solo fra questi, di specifici studi, progetti, azioni e opere, volti a valorizzare il territorio in ambiti omogenei di interesse sovracomunale.
2. Le previsioni del P.T.C.P. possono essere concretizzate anche attraverso gli Accordi tra Soggetti Pubblici e Privati e gli Accordi di Programma di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 11/2004, in ogni caso conformando l'attività ai metodi di confronto e partecipazione degli interessati, così come disposto dall'art. 5 della Legge Regionale citata.

Art. 11 – Misure di salvaguardia

1. Nel periodo intercorrente tra l'adozione e l'approvazione del P.T.C.P., si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 29 della Legge Regionale 11/2004.
2. In particolare, dall'adozione del P.T.C.P. alla relativa approvazione e, comunque, per un tempo non superiore a cinque anni dall'adozione, i Comuni debbono sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni ed i vincoli contenuti nel P.T.C.P..
3. Il Presidente della Provincia può, inoltre, disporre, con provvedimento motivato da notificare al Comune e all'interessato, la sospensione dei lavori che siano in contrasto con le prescrizioni del P.T.C.P. e siano tali da comprometterne o renderne più onerosa l'attuazione.

Art. 12 – Adeguamento al P.T.C.P. degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali

1. I Comuni che, alla data di approvazione del P.T.C.P. non siano dotati di P.A.T. o P.A.T.I. approvati, devono redigerli in conformità alle disposizioni del P.T.C.P., recependone le prescrizioni e i vincoli e orientando le proprie scelte secondo gli indirizzi e le direttive in esso contenute.
2. I Comuni che siano già dotati di P.A.T. o P.A.T.I. approvati alla data di approvazione del P.T.C.P., adeguano entro i successivi 24 mesi, mediante una o più varianti, le proprie disposizioni a quelle dello strumento di pianificazione provinciale, recependone le prescrizioni e i vincoli e orientando le proprie scelte secondo gli indirizzi e le direttive in esso contenute.
3. Sono fatte salve le varianti ai P.R.G. adottate ai sensi della L.R. 61/1985, in corso di approvazione da parte della Regione Veneto, e i contenuti dei P.A.T. e dei P.A.T.I. approvati, con il parere favorevole della Provincia, ai sensi della L.R. 11/2004 prima dell'approvazione del P.T.C.P..
4. In sede di prima applicazione sono fatti salvi gli accordi sottoscritti, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, nel periodo di cui all'art. 48 comma 4 e contenuti in P.A.T. o P.A.T.I. approvati dalla Regione ai sensi dello stesso articolo.

Titolo II

SISTEMA DELLA DIFESA DEL SUOLO

Art. 13 – Obiettivi del Sistema della Difesa del Suolo

1. Il P.T.C.P., in coerenza con le finalità di cui all'art. 1 e, in particolare, con la protezione e salvaguardia del territorio, determina le condizioni di fragilità ambientale in riferimento al rischio geologico, idraulico e idrogeologico e alla salvaguardia del territorio, delle sue risorse e dei suoi insediamenti.
2. Il P.T.C.P. si propone di indicare gli elementi di pericolosità, di rischio e di criticità del territorio connessi agli elementi di cui al comma precedente, di indirizzare l'attività della Provincia e degli altri enti competenti, al fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello di sicurezza del suolo e degli insediamenti, coordinandone le scelte e le valutazioni al fine di garantire la coerenza e l'integrazione dei diversi strumenti di difesa e gestione del suolo.

Art. 14 – Articolazione e definizioni per il Sistema della Difesa del Suolo

1. Il P.T.C.P. tratta il Sistema della Difesa del Suolo in relazione a:
 - Sicurezza idraulica e idrogeologica;
 - Aspetti litologici e geomorfologici;
2. La SICUREZZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA attiene al livello oggetto di pianificazione di bacino o di distretto e dei relativi Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), e al livello strettamente provinciale in cui vengono evidenziate le criticità di natura idrogeologica conseguenti ad analisi sul territorio.
3. Gli ASPETTI LITOLOGICI E GEOMORFOLOGICI riguardano l'analisi geologica e comprendono, rispettivamente, il livello della classificazione granulometrica della copertura detritica, soprattutto alluvionale, e il livello della classificazione delle forme del terreno in rapporto alle strutture geologiche, evidenziandone le linee evolutive.
4. Ai fini delle presenti norme si intende per:
 - *pericolosità*, la probabilità che si verifichi un evento calamitoso;
 - *rischio*, la combinazione dei fattori di pericolosità, di valore degli oggetti esposti all'evento e della vulnerabilità, intesa come capacità di sopportare le sollecitazioni derivanti dall'evento stesso;

- *criticità*, situazione di fatto presente sul territorio, individuata in base a dati storici e di monitoraggio diretto, che determina una condizione di fragilità e di esposizione a pericolo sotto il profilo geologico, idraulico e idrogeologico;
 - *bacino di laminazione*, opera idraulica di difesa attiva, che riduce le portate di piena di un corso d'acqua mediante l'accumulo temporaneo dell'eccesso di portata in appositi invasi;
 - *bacino artificiale*, opera idraulica utilizzata per l'accumulo d'acqua per fini diversi dalla laminazione delle piene;
 - *geosito*, bene naturale non rinnovabile che consegue e testimonia un particolare processo di formazione del territorio e che assume una specifica valenza sotto il profilo della geodiversità, del paesaggio o dell'ambiente;
 - *duna fossile*, deposito sabbioso di origine eolica e forma allungata, che può presentarsi elevato rispetto alle aree circostanti ovvero, in seguito a fenomeni erosivi naturali o antropici, a livello del piano campagna;
 - *dosso*, deposito di un antico alveo fluviale con tendenza a corso pensile, costituito da materiale a granulometria non fine, che si sviluppa sopra il livello medio del piano campagna;
 - *paleoalveo*, deposito di un antico alveo fluviale, costituito da materiale a granulometria non fine, che si sviluppa al livello medio del piano campagna;
 - *ambito di pregio geomorfologico*, vasta porzione di territorio, avente interesse dal punto di vista geologico e della geodiversità, nella quale sono presenti *geositi*;
 - *gorgo*, zona umida che presenta forma irregolare, limitata estensione e profondità elevata, probabilmente prodotta dall'escavazione di un fiume in corrispondenza di una rotta;
 - *ventaglio di esondazione*, deposito alluvionale di forma convessa, originato dalla brusca diminuzione della capacità di trasporto solido conseguente alla rotta di un corso d'acqua pensile;
 - *cuneo salino*, interfaccia a forma di cuneo, tra l'acqua dolce degli alvei fluviali e l'acqua salata del mare.
5. Le pericolosità, le criticità, l'area di subsidenza rilevante e la risalita del cuneo salino, nonché le zone a sismicità di grado 3 concorrono a determinare le condizioni di fragilità ambientale ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c) della L.R.

11/2004.

Art. 15 – Individuazione del Sistema della Difesa del Suolo

1. Il P.T.C.P. riporta nei propri elaborati cartografici le aree e le classificazioni dei P.A.I. redatti dalle competenti Autorità ai sensi del D. Lgs. 152/2006.
2. Il P.T.C.P. individua negli elaborati cartografici le aree esondabili o a ristagno idrico, e inoltre:
 - le criticità del sistema arginale;
 - il limite di risalita del cuneo salino;
 - le principali opere idrauliche, con particolare riferimento ai bacini di laminazione, ai bacini artificiali, alle idrovore, alle opere di difesa a mare e agli sbarramenti.
3. Il P.T.C.P., inoltre, individua negli elaborati cartografici i risultati di analisi relativi all'ASPETTO LITOLOGICO e all'ASPETTO GEOMORFOLOGICO di cui al comma 3 dell'art. 14, e inoltre indica:
 - gli aspetti critici di natura geologica, fra cui la subsidenza e la zonizzazione sismica;
 - la linea di costa e la relativa tendenza evolutiva;
 - i principali *geositi*;
 - i principali *dossi*;
 - i principali *paleoalvei*;
 - l'*ambito di pregio geomorfologico* corrispondente al geosito di cui all'art. 33 ricadente nell'*ambito di paesaggio del corridoio dunale sulla Romea*;
 - i principali *ventagli di esondazione*.

Art. 16 – Indirizzi per il Sistema della Difesa del Suolo

1. La Provincia intende assumere il ruolo di coordinamento fra tutti i soggetti deputati a garantire la difesa del suolo e la sicurezza degli insediamenti, ritenendo imprescindibile che ciascuno metta a disposizione le proprie specifiche conoscenze e valutazioni al fine di concorrere, pur nel rispetto delle peculiari competenze, all'adozione in materia di strategie comuni e coerenti.
2. La Provincia individua le aree esondabili o a ristagno idrico come preferenziali per la costituzione di bacini artificiali e di laminazione.

3. Gli enti competenti comunicano alla Provincia la realizzazione di bacini di laminazione e artificiali ulteriori rispetto a quelli individuati dal P.T.C.P.
4. La Provincia concorre a contrastare tutte le azioni e le iniziative che, direttamente o indirettamente, possono ingenerare estesi ed irreversibili fenomeni di abbassamento dei suoli, con particolare riferimento ai prelievi di acque profonde e di idrocarburi.
5. La Provincia assume un ruolo di coordinamento fra tutti i soggetti competenti, affinché un corretto sistema di regimazione e prelievo delle acque limiti la risalita del cuneo salino e l'aggravarsi della corrispondente causa di fragilità.
6. La Provincia, consapevole dell'incidenza sull'assetto del territorio degli interventi di miglioria fondiaria, reputa che la loro valutazione e autorizzazione debba essere fondata anche sulla prioritaria verifica, estesa ad una significativa superficie del territorio circostante, della compatibilità sotto il profilo idrogeologico e delle interferenze con la rete idraulica e dell'effettivo miglioramento della capacità produttiva del fondo, da valutarsi anche attraverso una maglia regolare di prove geognostiche che consenta una precisa caratterizzazione geolitologica del fondo.

Art. 17 – Direttive per il Sistema della Difesa del Suolo

1. I Comuni informano le valutazioni e le scelte dei propri strumenti urbanistici al rispetto dei vincoli e delle prescrizioni dei P.A.I..
2. I Comuni, nel determinare i contenuti dei propri strumenti urbanistici, tengono conto delle cause che rendono le aree esondabili o a ristagno idrico, ne definiscono, d'intesa con i competenti Consorzi di Bonifica, il grado di pericolosità e, previo specifico studio idraulico, individuano, adottano e realizzano, prima dell'urbanizzazione delle aree stesse, tutte le misure e gli interventi idonei ad attenuare in maniera consistente le fragilità e i pericoli connessi a cause geologiche, idrauliche e idrogeologiche.
3. I Comuni aggiornano almeno ogni cinque anni, d'intesa con i Consorzi di Bonifica, la perimetrazione delle aree esondabili o a ristagno idrico e il relativo grado di pericolosità.
4. I Comuni, nelle aree di cui al comma precedente, consentono la realizzazione di nuovi insediamenti e l'ampliamento di quelli esistenti in funzione dei diversi gradi

- di pericolosità, comunque preferendo le zone in cui il rischio è minore o previa definizione e realizzazione di idonee soluzioni per annullarlo, o comunque mitigarlo sensibilmente, oppure per compensarlo.
5. I Comuni nelle aree esondabili o a ristagno idrico, evitano, di norma, la realizzazione di locali a quota inferiore al piano stradale o al piano campagna medio circostante; è ammessa la realizzazione di tali locali a seguito di certificazione da parte dei Consorzi di Bonifica che gli stessi, in relazione al grado di pericolosità delle aree, non saranno soggetti a pericoli di infiltrazioni o di allagamento.
 6. Il Comune assicura, anche attraverso uno specifico regolamento, il libero, efficace e costante deflusso delle acque onde evitare danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private, e in particolare:
 - individua, anche d'intesa con i Consorzi di Bonifica, una rete di scolo privata e riferita a rilevanti porzioni di territorio, utile allo smaltimento delle acque;
 - disciplina le attività di manutenzione, esercizio e custodia delle opere idrauliche che non siano di competenza dei Consorzi di Bonifica, ma appartengano al sistema di scolo e smaltimento delle acque del proprio territorio;
 - segnala le tipologie delle soluzioni idrauliche che devono preferenzialmente essere utilizzate con funzione di compensazione, quali aree verdi poste a una quota inferiore rispetto al piano campagna, parcheggi drenanti, vasche di laminazione, sovradimensionamento delle condotte;
 - segnala le tipologie delle opere idrauliche da impiegarsi solo in assenza di valide alternative, quali tombinamenti dei canali.
 7. I Comuni, ai fini della *valutazione di compatibilità idraulica* prevista dai provvedimenti regionali per la rete idrografica minore, tengono conto anche delle aree esondabili o a ristagno idrico individuate dal P.T.C.P., in ogni caso prevedendo, all'interno delle aree oggetto di trasformazione, adeguati interventi con funzione di invaso in grado di mantenere le condizioni di funzionalità idraulica e di neutralizzare localmente gli incrementi di portata, nonché appositi programmi di gestione e manutenzione degli interventi stessi.
 8. I Comuni per gli interventi che devono essere realizzati entro la fascia di 10 metri

dal ciglio dei canali demaniali o dall'unghia a campagna degli argini demaniali, prevedono che il parere del competente Consorzio di Bonifica costituisca elemento indispensabile ai fini del rilascio del permesso di costruire o della presentazione della D.I.A..

9. I Comuni recepiscono nei propri strumenti urbanistici i *geositi* individuati dal P.T.C.P. eventualmente integrandoli con ulteriori rilevati all'interno degli *ambiti di pregio geomorfologico*, e dettano specifiche norme finalizzate alla loro tutela e fruibilità.

Art. 18 – Prescrizioni per il Sistema della Difesa del Suolo

1. Al fine di ridurre le condizioni di pericolosità idraulica, è fatto divieto:
 - di eseguire scavi e altre lavorazioni o impiantare colture che possano compromettere la stabilità delle strutture arginali e delle opere idrauliche in genere;
 - di ostruire le fasce di transito al piede degli argini o gli accessi alle opere idrauliche, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 19 – Rapporto fra le fonti normative del Sistema della Difesa del Suolo

1. Il P.T.C.P. recepisce integralmente tutte le norme disposte dai Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico che comunque, in caso di contrasto, prevalgono sulle norme dettate per le aree esondabili o a ristagno idrico, sia a livello provinciale che comunale.

Art. 20 – Norme transitorie per il Sistema della Difesa del Suolo

1. Fino all'adozione del P.A.I. del Fissero-Tartaro-Canalbianco le aree classificate di pericolosità elevata (P3), media (P2) e moderata (P1), ad esclusione delle aree a scolo meccanico, vengono qualificate come aree esondabili o a ristagno idrico, con conseguente applicazione della relativa normativa.
2. Fino all'adozione del P.A.I. del Fissero-Tartaro-Canalbianco i Comuni, per la disciplina delle aree classificate di pericolosità elevata (P3), media (P2) e moderata (P1), considerano le norme di salvaguardia del precedente Progetto di Piano adottato dall'Autorità di Bacino con deliberazione n. 1 del 12 aprile 2002.

Titolo III

SISTEMA AMBIENTALE NATURALE

Art. 21 – Obiettivi del Sistema Ambientale Naturale

1. Il P.T.C.P., in coerenza con le finalità di cui agli artt. 1 e 3, assume come obiettivo primario il mantenimento delle dinamiche di distribuzione degli organismi, della vitalità delle popolazioni e delle comunità vegetali e animali, la salvaguardia della diversità delle forme di vita, degli ecosistemi e delle specie, tutelandone gli ambienti fondamentali, e sottopone le attività antropiche a verifica di compatibilità con gli habitat della flora e della fauna.

Art. 22 – Definizioni per il Sistema Ambientale Naturale

1. Ai fini delle presenti norme si definiscono:
 - Rete Ecologica: l'insieme delle aree ecologicamente rilevanti per valori naturalistici e ambientali, fra loro connesse da corridoi ecologici; è composta da Aree Nucleo, Corridoi Ecologici e altri elementi lineari e areali, assimilabili ai precedenti per valori naturalistici e ambientali;
 - Aree Nucleo: aree che presentano i maggiori valori di biodiversità e che come tali sono individuate da norme o provvedimenti di livello comunitario, nazionale e regionale; vi rientrano le Aree Protette, i Parchi, le Riserve, le Zone di Protezione Speciale, i Siti di Importanza Comunitaria, le Zone Speciali di Conservazione, i Geositi;
 - Corridoi Ecologici: ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione;
 - misure di mitigazione: tutti quegli interventi idonei a ridurre la pressione derivante da attività antropiche di trasformazione e uso del territorio insistenti sulla Rete Ecologica;
 - misure di compensazione: tutti quegli interventi di ripristino ambientale in una data area volti a bilanciare la perdita di valore ambientale causata dalla realizzazione di infrastrutture o di insediamenti di qualsiasi natura in un'altra

- area più o meno prossima;
- ambito uniforme: parti di territorio che per clima, morfologia e litologia costituiscono potenzialità uniformi per la distribuzione della vegetazione;
 - sistema agricolo complesso: parti del territorio coltivato dove gli elementi del paesaggio rappresentano importante complemento dal punto di vista faunistico e vegetazionale;
 - area umida di particolare valenza ambientale e naturalistica e laghetto di cava senile dimessa: specchio d'acqua, anche di dimensioni ridotte, di origine naturale o artificiale, che rappresenta un significativo habitat per le specie animali e vegetali;
 - aree volte alla riduzione della frammentazione ecologica: aree idonee a ricevere gli interventi di compensazione ecologica, le quali costituiscono nel loro insieme i corridoi secondari della rete, in cui gli aspetti di maggiore interesse floristico sono quelli riparali;
 - aree boscate di particolare valenza ambientale e naturalistica: aree boscate di origine spontanea presenti nel territorio, ad esclusione delle zone di pertinenza dei siti di Rete Natura 2000;
 - siepi e filari di particolare valenza ambientale e naturalistica: elementi lineari della rete ecologica costituiti da specie arboree autoctone di particolare pregio.

Art. 23 – Individuazione degli elementi del Sistema Ambientale Naturale

1. Il P.T.C.P. recepisce gli elementi della Rete Ecologica Regionale individuata e definita dalle norme e cartografie del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, rispettandone prescrizioni e vincoli, e provvedendo a dare attuazione alle relative direttive.
2. Il P.T.C.P. individua nella Rete Ecologica di cui all'art. 22 il mezzo per salvaguardare la biodiversità e realizzare gli obiettivi esposti all'art. 21.
3. Il P.T.C.P. individua i Corridoi Ecologici entro i perimetri regionali e indica negli elaborati cartografici le seguenti componenti naturalistiche come elementi costitutivi della Rete Ecologica:
 - aree boscate di particolare valenza ambientale e naturalistica;
 - parchi, giardini e architetture vegetali di pregio;

- altre aree boscate;
 - siepi e filari di valenza ambientale e naturalistica;
 - sistemi agricoli complessi;
 - aree di bonifica con avifauna tipica delle lagune costiere;
 - aree di bonifica con avifauna tipica delle zone più interne;
 - colture legnose;
 - attività antropiche rilevanti;
 - aree volte alla riduzione della frammentazione ecologica;
 - aree umide di particolare valenza ambientale e naturalistica e laghetti di cave senili dismesse;
 - altre aree umide;
 - geosito di particolare valenza ambientale e naturalistica;
 - dune fossili;
 - dune recenti.
4. I Comuni verificano e precisano nella scala adeguata la perimetrazione di tutti gli elementi individuati nel presente articolo e nella cartografia di piano.

Art. 24 – Indirizzi per il Sistema Ambientale Naturale

1. La Provincia tutela gli spostamenti delle specie animali e vegetali, garantisce la strumentalità a tal fine dei corridoi ecologici e promuove l'implementazione degli elementi naturali caratteristici.
2. La Provincia pone in essere efficaci misure per prevenire e contrastare l'inquinamento della rete idrografica, per garantire il mantenimento di aree con vegetazione arborea e con colture legnose, di corpi d'acqua e zone umide, di siepi e filari di valenza ambientale, di parchi e giardini ed elementi naturali comunque rilevanti.
3. La Provincia preserva e incentiva la diversificazione delle specie faunistiche e floristiche nel proprio territorio.
4. La Provincia riconosce e assicura il valore fondamentale dell'agricoltura tradizionale nelle aree appartenenti alla rete ecologica.
5. La Provincia, al fine di contrastare eventuali fenomeni di degrado ed impoverimento della biodiversità, d'intesa con i Comuni e gli altri Enti competenti in materia di tutela ambientale, effettua specifiche campagne di monitoraggio

delle specie e delle comunità faunistiche e floristiche presenti sul territorio.

6. La Provincia, al fine di ridurre l'impatto negativo che le specie esotiche possono avere sugli ecosistemi, promuove e sostiene efficaci azioni di controllo delle specie invasive, sia della fauna che della flora, non caratterizzanti la biodiversità locale.
7. La Provincia ritiene che la ricomposizione dei siti estrattivi, ovunque ubicati, debba essere informata alla valorizzazione e riuso del territorio a fini ambientali, paesaggistici, agricoli, idraulici in particolare come bacini di laminazione o artificiali, turistico-ricreativi e di incentivazione della biodiversità.

Art. 25 – Direttive per le Aree Nucleo

1. I Comuni, con i propri strumenti urbanistici, disciplinano il territorio su cui insistono le Aree Nucleo nel rispetto della normativa sovraordinata dettata dai *piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000* o dai *piani ambientali delle aree protette* ovvero, in assenza di dette fonti, conformemente alle rispettive *misure di conservazione* individuate da disposizioni regionali e alla normativa statale di riferimento.

Art. 26 – Direttive per i Corridoi Ecologici

1. I Comuni, con i propri strumenti urbanistici, sulla base di specifici approfondimenti e di concerto con la Provincia, possono modificare la consistenza dei Corridoi Ecologici individuati dal P.T.C.P., eventualmente integrando la rete con ulteriori elementi idonei ad assumere le stesse funzioni.
2. I Comuni prevedono altresì, nei propri strumenti urbanistici, norme idonee a garantire che:
 - eventuali interventi sul territorio non creino pregiudizio alla continuità della rete e non ne compromettano la funzione connettiva;
 - siano ridotti significativamente i disturbi di origine esterna;
 - la rete sia sufficientemente tutelata dalla pressione antropica.

Art. 27 – Direttive per le aree boscate di particolare valenza ambientale e naturalistica

1. I Comuni, con i propri strumenti urbanistici, perseguono la tutela quantitativa e

qualitativa delle aree boscate di particolare valenza ambientale e naturalistica definite all'art. 22 e indicate nella relativa cartografia del P.T.C.P., prevedendo espresso divieto di modificare la loro consistenza.

Art. 28 – Direttive per le siepi e i filari di particolare valenza ambientale e naturalistica, i parchi e i giardini

1. I Comuni, con i propri strumenti urbanistici, perseguono la tutela e la valorizzazione degli elementi lineari di valenza ambientale quali siepi e filari, nonché dei parchi e dei giardini privati, anche disponendo specifiche agevolazioni per la loro manutenzione.

Art. 29 – Direttive per i sistemi agricoli complessi

1. I Comuni, con i propri strumenti urbanistici, perseguono la tutela e l'implementazione degli elementi del paesaggio quali le siepi arbustive plurispecifiche, filari alberati, esemplari arborei di farnia, vegetazione delle scoline, dei fossi e dei canali che costituiscono complemento alle colture.

Art. 30 – Direttive per aree umide di particolare valenza ambientale e naturalistica e laghetti di cave senili dismesse

1. I Comuni, con i propri strumenti urbanistici, dettano disposizioni volte a preservare e valorizzare le aree umide e le cave senili di particolare valenza ambientale e naturalistica, anche mediante la previsione di face tampone boscate o preferibilmente con il sistema della macchia-radura.

Art. 31 – Prescrizioni per la compensazione ambientale

1. Salvo quanto disposto all'art. 32, ai fini della salvaguardia della biodiversità e del contrasto ai cambiamenti climatici, i soggetti pubblici o privati che intendano realizzare opere infrastrutturali o insediamenti di qualsiasi natura, interferenti anche indirettamente con la rete ecologica, devono contestualmente provvedere a compensare la sottrazione di superficie mediante idonee misure di naturalizzazione o forestazione atte a riequilibrare in via sostanziale l'incidenza dell'intervento sul territorio.
2. Gli interventi di compensazione di cui al comma precedente sono di competenza

- provinciale allorché conseguano ad opere infrastrutturali appartenenti alla rete principale, alla rete secondaria e alla rete integrativa che interessi il territorio di due o più comuni, come definite all'art. 37, nonché a insediamenti produttivi in aree di superficie superiore ai 100.000 mq., rimanendo diversamente di competenza comunale tutti quelli derivanti dalla realizzazione di altre opere.
3. Gli interventi di compensazione di competenza provinciale possono essere realizzati esclusivamente nelle aree individuate come “Aree di particolare interesse per la funzionalità ecologica”, dalla cartografia del P.T.C.P., sulla scorta di uno specifico elaborato progettuale, a firma di un tecnico specializzato, che costituisce elemento imprescindibile del progetto per le opere e gli insediamenti di cui al comma 1 e che deve essere approvato dalla competente struttura della Provincia.
 4. I Comuni individuano nei propri strumenti urbanistici le aree in cui devono essere realizzati gli interventi di compensazione di propria competenza, con preferenza per le zone periurbane.
 5. La superficie delle aree su cui realizzare gli interventi di compensazione, sia di competenza provinciale che comunale, dovrà avere le seguenti dimensioni minime:
 - uguale al sedime occupato per le infrastrutture appartenenti alla rete principale;
 - uguale alla metà del sedime occupato per le infrastrutture appartenenti alla rete secondaria;
 - uguale ad un terzo del sedime occupato per le infrastrutture appartenenti alla rete integrativa;
 - uguale alla metà della superficie occupata per gli insediamenti residenziali, produttivi, per servizi o di qualsiasi altra natura.
 6. Gli interventi di compensazione di competenza provinciale possono essere realizzati direttamente dai soggetti di cui al comma 1, oppure dalla Provincia, previo versamento della somma corrispondente, determinata dalla competente struttura della Provincia ai sensi del comma 8.
 7. La Provincia definisce uno specifico *Piano per le misure di compensazione* che preveda azioni di forestazione e naturalizzazione, da eseguirsi per stralci funzionali, al quale dovranno fare riferimento gli elaborati progettuali di cui al

comma 3.

8. Con il *Piano per le misure di compensazione* la Provincia individua altresì i criteri per la determinazione delle somme di cui al comma 6, le quali, unitamente ad altri fondi provinciali, vanno ad alimentare un apposito capitolo di bilancio.
9. I Comuni, con i propri strumenti urbanistici, potranno definire, per gli interventi di propria competenza, norme analoghe a quelle previste dai commi 3, 6, 7 e 8 per gli interventi di competenza provinciale.

Art. 32 – Prescrizioni per la mitigazione ambientale

1. Ai fini del mantenimento della rete ecologica e della salvaguardia della biodiversità, i soggetti pubblici o privati che intendano realizzare opere infrastrutturali o insediamenti di qualsiasi natura, interferenti con la rete ecologica, devono contestualmente prevedere misure sulla rete stessa idonee a mitigare gli effetti negativi conseguenti all'opera da eseguirsi.
2. Le misure di mitigazione di cui al comma precedente sono di competenza provinciale allorché conseguano ad opere infrastrutturali appartenenti alla rete principale, alla rete secondaria e alla rete integrativa che interessi il territorio di due o più comuni, come definite all'art. 23, nonché a insediamenti produttivi in aree di superficie superiore ai 100.000 mq., rimanendo diversamente di competenza comunale tutte quelle derivanti dalla realizzazione di altre opere.
3. Le misure di mitigazione, sia di competenza provinciale che comunale, vengono realizzate sulla scorta di uno specifico elaborato progettuale a firma di un tecnico specializzato, che costituisce elemento imprescindibile del progetto per le opere e gli insediamenti di cui al comma 1, da approvarsi da parte della competente struttura della Provincia o del Comune, e che evidenzia:
 - a) le specie vegetali o animali che dall'opera prevista subiscono pregiudizio sia sotto il profilo della possibilità di effettuare i propri spostamenti che sotto il profilo della possibilità di effettuarli in sicurezza;
 - b) le misure opportune da impiegarsi per garantire la funzionalità, la continuità e la sicurezza della rete ecologica in relazione agli elementi critici rilevati.
4. Nell'ipotesi in cui il progetto di cui al comma 1 sia soggetto a V.I.A. di competenza provinciale, il procedimento amministrativo di cui al presente articolo

sarà sottoposto al parere della Commissione preposta alla stessa procedura di V.I.A..

Art. 33 – Prescrizioni per le dune fossili e le dune recenti ricadenti nei geositi di particolare valenza ambientale e naturalistica

1. Nei siti individuati dalla cartografia del P.T.C.P. come dune fossili e dune recenti, ricadenti nell'ambito dei geositi di particolare valenza ambientale e naturalistica si applica la normativa d'uso prevista per i siti di Rete Natura 2000, che vieta qualsiasi intervento che comporti la trasformazione o la modifica del territorio.

Art. 34 – Criteri e modalità per la corretta gestione della Rete Ecologica

1. Al fine di agevolare la disciplina di dettaglio e la realizzazione concreta degli interventi volti a garantire la salvaguardia della biodiversità di cui al presente Titolo, la Provincia indica a tutti i soggetti competenti i criteri e modalità attuative illustrati nei commi seguenti.
2. In relazione alla *tutela delle aree boscate di particolare valenza ambientale e naturalistica* si raccomanda di:
 - evitare la raccolta del legno morto e marcescente;
 - creare fasce tampone circostanti, sia boschive che prative;
 - spiantare le specie alloctone.
3. In merito ai *sistemi agricoli complessi*:
 - gli interventi di pulizia e sfalcio della rete scolante vanno effettuati al di fuori del periodo di riproduzione della fauna e quindi non nel periodo compreso tra il primo di aprile ed il primo di luglio.
 - è consigliata l'adozione di tecniche di coltivazione a minor impatto nonché la differenziazione delle colture, la creazione di zone incolte periodicamente ruotate o, meglio ancora, di prati stabili sfalciati annualmente o ogni due anni e comunque da non sfalciare nel periodo riproduttivo.
4. Per quanto concerne le *aree umide di particolare valenza ambientale e naturalistica e i laghetti di cave senili dimesse*, dovrebbero essere:
 - evitati gli interventi di manutenzione, pulizia, sfalcio nel periodo di riproduzione della fauna, ed in particolare nel periodo compreso tra aprile e giugno compresi;

- evitati gli sbalzi repentini del livello idrico, onde evitare di danneggiare la riproduzione delle specie animali e la struttura della vegetazione, essendo assolutamente da escludere il totale prosciugamento, anche se temporaneo, di questi siti;
- evitati lo sfalcio e l'asportazione delle idrofite nel periodo compreso tra il mese di aprile e quello di agosto compresi;
- evitati la regimentazione delle sponde, nonché la loro cementificazione;
- evitati la pratica dell'incendio come metodo sostitutivo al taglio della cannuccia;
- incentivati la reintroduzione di specie vegetali non più presenti, in particolare quelle legate all'acqua;
- incentivati la creazione di face tampone, preferibilmente con il sistema della macchia-radura o comunque boscate;
- incentivati l'utilizzo di tecniche proprie della bioingegneria per interventi di sistemazione idraulica, nonché la stesura di maglie metalliche antinutria;
- incentivati lo sfalcio periodico e l'allontanamento delle biomasse.

TITOLO IV

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

Art. 35 – Obiettivi del Sistema delle Infrastrutture e della Mobilità

1. Il P.T.C.P. indica i Sistemi delle Infrastrutture e della Mobilità, nonché i servizi di rilevanza provinciale ad essi connessi, in coerenza con le finalità di cui all'art. 1 e specialmente con la promozione e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, con la tutela del paesaggio e delle aree di importanza naturalistica, con il coordinamento delle dinamiche del territorio e con le politiche di sviluppo sovraprovinciale.
2. Il P.T.C.P., in particolare, si propone di:
 - a) migliorare l'accessibilità delle persone e delle cose, sia interna sia esterna alla provincia, ai luoghi dell'economia, del turismo, dei servizi, della conoscenza, della storia, della natura, del paesaggio, del tempo libero e dello sport;
 - b) connettere il Polesine alla più vasta rete infrastrutturale nazionale ed europea;
 - c) incrementare lo sviluppo e la coesione sociale dei residenti nel territorio;
 - d) favorire l'integrazione fra le diverse modalità di trasporto, in particolare tra quello pubblico e quello privato, perseguendo la razionalizzazione delle risorse ed il rispetto della qualità dell'ambiente.

Art. 36 – Articolazione del Sistema delle Infrastrutture e della Mobilità

1. Il Sistema delle Infrastrutture e della Mobilità si articola in:
 - a) RETE DELLE INFRASTRUTTURE;
 - b) RETE DELLA MOBILITÀ LENTA;
 - c) RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE;
 - d) RETE DI TRASPORTO DELLE COMUNICAZIONI

Art. 37 – Definizione e struttura della RETE DELLE INFRASTRUTTURE

1. La RETE DELLE INFRASTRUTTURE è costituita da autostrade, strade statali, regionali e provinciali, ferrovie, atti ad assicurare a diversi livelli la circolazione di persone e cose all'esterno e all'interno della Provincia.

2. La RETE DELLE INFRASTRUTTURE si articola, in relazione alle funzioni attribuite, in:
 - rete principale, costituita dalle infrastrutture viarie e ferroviarie che garantiscono la mobilità a lunga percorrenza, idonea a connettere la Provincia con le reti di comunicazione regionali, nazionali ed europee;
 - rete secondaria, costituita dalle infrastrutture viarie e ferroviarie che costituiscono l'armatura portante per i collegamenti interni alla Provincia;
 - rete integrativa, costituita dalle infrastrutture viarie con funzione di raccordo dei sistemi insediativi locali;
 - rete navigabile, costituita dai porti, dai fiumi e dai canali navigabili.

Art. 38 – Individuazione della RETE DELLE INFRASTRUTTURE

1. Il P.T.C.P. individua negli elaborati cartografici la RETE DELLE INFRASTRUTTURE, evidenziandone l'articolazione e distinguendo le infrastrutture esistenti e quelle di progetto.

Art. 39 – Indirizzi per la realizzazione della RETE DELLE INFRASTRUTTURE

1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna a realizzare la Rete delle infrastrutture, privilegiando l'attuazione dei progetti approvati e il potenziamento delle infrastrutture esistenti.
2. La Provincia favorisce il trasporto pubblico quale risposta alla domanda di mobilità delle persone e il ricorso al trasporto su ferro e per le vie d'acqua quali modalità preferenziali per organizzare il trasporto delle merci.
3. La Provincia favorisce il metodo della partecipazione di tutti i soggetti interessati alla definizione delle scelte e delle modalità attuative inerenti nuove progettazioni.

Art. 40 – Direttive per la RETE DELLE INFRASTRUTTURE

1. I Comuni nella redazione degli strumenti urbanistici e la Provincia nella redazione dei propri piani e progetti di settore, individuano e sviluppano la rete delle infrastrutture informandosi ai principi della sicurezza, del risparmio e miglior uso del territorio, della riduzione dei carichi inquinanti, del rispetto dell'ambiente.

Art. 41 – Indirizzi per le INFRASTRUTTURE VIARIE

1. Gli Enti interessati alla realizzazione di infrastrutture viarie di qualsiasi livello pongono particolare attenzione alla loro progettazione al fine di evitare danneggiamenti alla rete ecologica, insostenibili incrementi della frammentazione agraria nonché ulteriori punti di discontinuità alle reti della mobilità lenta.
2. La Provincia e i Comuni incentivano e sostengono tutte le iniziative, sia di carattere tecnico che amministrativo, idonee a sollevare la viabilità non autostradale dal traffico pesante.
3. La Provincia promuove la trasformazione del trasporto merci dalla modalità su gomma a quella su ferro e su acqua, anche mediante la realizzazione di efficaci nodi di interscambio modale.

Art. 42 – Direttive per le INFRASTRUTTURE VIARIE

1. I Comuni provvedono a definire opportune misure per inibire i centri abitati al traffico pesante e per disincentivare comunque il traffico di attraversamento.
2. I Comuni, nei propri strumenti urbanistici, al fine di evitare l'inurbamento delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete principale e alla rete secondaria, assicurano che i nuovi insediamenti, residenziali, produttivi e per servizi, e l'espansione di quelli esistenti, non siano attuati oltre la cortina delineata da tali infrastrutture.
3. I Comuni, nei propri strumenti urbanistici, evitano la formazione di nastri insediativi e la proliferazione di accessi lungo le infrastrutture viarie appartenenti alle reti individuate dal P.T.C.P., inibendo in particolare l'accesso diretto dalle singole proprietà alle stesse.
4. I Comuni sottopongono ad una valutazione sui carichi indotti sul sistema della mobilità le previsioni di nuovi insediamenti residenziali, produttivi e per servizi, e di espansione degli esistenti aventi dimensioni significative, individuando motivatamente le soglie di significatività.

Art. 43 – Prescrizioni per le INFRASTRUTTURE VIARIE

1. Per le infrastrutture viarie appartenenti alla rete principale e alla rete secondaria è prescritta, dal limite della proprietà dell'infrastruttura, una fascia di rispetto di metri 100 per la prima e di metri 50 per la seconda, non utilizzabile a verde pubblico.

2. I Comuni possono ridurre la larghezza delle fasce di rispetto sopra individuate fino ad un massimo del 40% qualora venga prescritta la realizzazione di una fascia boscata idonea ad abbattere l'inquinamento acustico e atmosferico derivante dall'infrastruttura viaria.
3. Alle infrastrutture viarie appartenenti alla rete integrativa si applicano le fasce di rispetto previste dalle norme vigenti.
4. I limiti di cui al comma 1 non si applicano all'interno dei centri abitati, dove i Comuni devono comunque prevedere idonee misure di mitigazione acustica e di difesa dall'inquinamento atmosferico.

Art. 44 – Definizione e struttura della RETE DELLA MOBILITÀ LENTA

1. La RETE DELLA MOBILITÀ LENTA integra un sistema di itinerari e di strutture connesse, caratterizzati da una continua interazione fra i paesaggi rurali, lagunari e fluvio-marittimi, destinati alla visitazione, alla valorizzazione paesaggistica, ambientale e culturale del Polesine.
2. La RETE DELLA MOBILITÀ LENTA si articola in:
 - rete principale, costituita da itinerari che si sviluppano attraverso corridoi di eccellente pregio paesaggistico-ambientale, di notevole lunghezza e con capacità di integrazione con le reti di valenza regionale e nazionale;
 - rete secondaria, costituita da itinerari che si sviluppano attraverso corridoi di buon pregio paesaggistico-ambientale o di ridotta estensione;
 - rete di raccordo, costituita da itinerari che hanno la funzione di mettere in connessione le reti principale e secondaria, i quali possono svilupparsi sia attraverso corridoi di discreto pregio paesaggistico-ambientale, sia lungo infrastrutture esistenti.
3. La RETE di cui al comma 1 è composta da:
 - *itinerari ciclabili*: percorsi su piste in sede riservata oppure su strade a basso traffico motorizzato;
 - *itinerari navigabili*: percorsi idonei all'uso di imbarcazioni da diporto, lungo le principali vie d'acqua;
 - *ippostrate*: sentieri percorribili a cavallo che prevalentemente costeggiano i corsi d'acqua o utilizzano le capezzagne agricole.

Art. 45 – Individuazione della RETE DELLA MOBILITÀ LENTA

1. Il P.T.C.P. individua negli elaborati cartografici le reti e gli itinerari della mobilità lenta, distinguendoli in itinerari già utilizzabili, itinerari in corso di realizzazione e proposte di nuovi itinerari, fornendo anche indicazioni dei punti di discontinuità e delle aree su cui realizzare le strutture di servizio e di supporto.

Art. 46 – Indirizzi per la RETE DELLA MOBILITÀ LENTA

1. La Provincia, nell'ambito della progettazione e realizzazione dei *percorsi ciclabili*, degli *itinerari navigabili* e delle *ipoprostrade*, assume un ruolo di indirizzo delle scelte e di coordinamento delle attività fra gli Enti competenti in materia, al fine di realizzare un'azione integrata e di sistema, rispettosa delle caratteristiche del territorio.
2. Per il conseguimento di quanto previsto al comma 1, la Provincia promuove l'istituzione di specifici uffici o strutture tecnico-organizzative, anche comuni tra gli Enti interessati.
3. Le scelte attuative dei progetti e delle proposte sulla RETE PER LA MOBILITÀ LENTA privilegiano il completamento dei tratti esistenti e l'integrazione degli itinerari.

Art. 47 – Direttive per la RETE DELLA MOBILITÀ LENTA

1. I Comuni e gli Enti competenti predispongono tutte le misure tecnico-organizzative, temporanee o definitive, atte a eliminare o mitigare le criticità derivanti dai punti di discontinuità, al fine di garantire la sicurezza e l'effettiva fruibilità dei percorsi.
2. I Comuni, con la propria pianificazione urbanistica, verificano l'esistenza di punti di discontinuità ulteriori rispetto a quelli indicati negli elaborati cartografici del P.T.C.P..
3. Le direttive comuni e specifiche del presente titolo dirette ai Comuni della Provincia, costituiscono indirizzi per altri Enti e Associazioni competenti in materia di MOBILITÀ LENTA.

Art. 48 – Direttive per gli itinerari ciclabili

1. I Comuni possono prevedere, nei propri strumenti urbanistici, ulteriori percorsi ciclabili integrativi del sistema, privilegiando i collegamenti del centro urbano con

- le frazioni e migliorando l'accessibilità ai servizi.
2. I Comuni, al fine di preservare il godimento del paesaggio e dell'ambiente, individuano, nei propri strumenti urbanistici, opportune fasce di rispetto a tutela dei percorsi ciclabili.
 3. I Comuni, al fine di migliorare le caratteristiche di sicurezza, individuano e attuano le misure idonee a realizzare la separazione fisica delle piste ciclabili, comprese quelle esistenti.
 4. I Comuni, al fine di rendere efficiente la fruizione dei percorsi ciclabili e di incentivare e facilitare l'intermodalità, precisano nel proprio strumento urbanistico e nella scala adeguata l'ubicazione delle strutture di servizio, quali aree di sosta camper e aree attrezzate per sosta breve dei ciclisti, indicate negli elaborati cartografici del P.T.C.P., eventualmente individuandone di ulteriori rispetto a quelle provinciali.

Art. 49 – Direttive per gli itinerari navigabili

1. I Comuni predispongono e attuano le misure idonee a garantire la sicurezza e l'agevole fruizione degli itinerari navigabili.
2. I Comuni, per quanto di competenza, provvedono a mantenere efficienti gli attracchi, curando in particolar modo la manutenzione delle aree e dei sentieri di accesso agli stessi, la pulizia e lo sfalcio dell'erba.
3. I Comuni, al fine di migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli itinerari navigabili, possono indicare nei propri strumenti urbanistici attracchi e alaggi ulteriori rispetto a quelli indicati dal P.T.C.P..

Art. 50 – Indirizzi per le ipostrade

1. La Provincia sostiene le iniziative, da assumersi anche nelle forme degli accordi e delle collaborazioni previsti dalla Legge, volte a disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività equestre, al fine di incentivarla, valorizzarla, tutelarla e renderla efficiente, in particolar modo:
 - limitando lo spontaneismo attraverso l'individuazione di personale qualificato e titolato all'organizzazione delle passeggiate e del numero massimo di partecipanti a ciascuna uscita;
 - individuando le competenze e le modalità per ottenere assensi e concessioni

e le garanzie necessarie all'effettuazione della visitazione;

- precisando i periodi dell'anno idonei alla migliore visitazione, tenendo comunque conto delle condizioni climatiche e delle necessità agricole;
- demandando a specifici accordi fra gli interessati dagli itinerari la definizione delle procedure e delle modalità per attraversare le singole proprietà;
- prevedendo la possibilità e le procedure per garantire la sicurezza nell'attraversamento obbligato di punti particolarmente critici, quali ponti e strade principali.

Art. 51 – Direttive per le ipostrade

1. I Comuni precisano nel proprio strumento urbanistico e nella scala adeguata il percorso delle ipostrade indicate negli elaborati cartografici del P.T.C.P., eventualmente individuando tratti alternativi, purché sia sostanzialmente garantita la continuità dell'itinerario.
2. I Comuni al fine di preservare il godimento del paesaggio e dell'ambiente, individuano, nei propri strumenti urbanistici, opportune fasce di rispetto a tutela delle ipostrade.
3. I Comuni, con i propri strumenti urbanistici, definiscono le caratteristiche dei punti di scuderizzazione, con particolare riguardo:
 - ai materiali utilizzati, al fine di garantire il buon inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale;
 - alla compatibilità rispetto agli insediamenti circostanti;
 - alle dimensioni ed agli elementi architettonici adatti alla specifica destinazione.
4. I Comuni, con i propri strumenti urbanistici, possono individuare punti di sosta breve e punti di scuderizzazione ulteriori rispetto a quelli definiti nel P.T.C.P., che garantiscano essenzialmente adeguati spazi e fornitura idrica.

Art. 52 – Indirizzi per la RETE DELLA NAVIGAZIONE

1. La Provincia e gli Enti competenti sostengono e operano per garantire la massima fruibilità delle vie navigabili, risolvendone o attenuandone le criticità, in particolare:
 - adoperandosi per l'adeguamento alla *Classe V di navigazione*

dell'idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco;

- migliorando il sistema di attraversamento mediante l'automazione delle conche di navigazione.

Art. 53 – Definizione e struttura della RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

1. La RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE è costituita dall'insieme dei collegamenti garantiti da mezzi pubblici, fra luoghi di partenza o di destinazione delle persone, interni alla provincia o appartenenti a quelle contermini.
2. La RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE provinciale si sviluppa su gomma e su rotaia.

Art. 54 – Individuazione e articolazione della RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

1. Il P.T.C.P. recepisce, nel Quadro Conoscitivo, la RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE su gomma, come individuata nel relativo Piano di Bacino e articolata in tre Unità di Rete: Ovest, Est e Sud.
2. Il P.T.C.P. riconosce come principali nodi della rete di trasporto pubblico locale Rovigo, Adria, Badia Polesine e Ferrara.
3. Il P.T.C.P. recepisce, negli elaborati cartografici, la RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE su rotaia, articolata in:
 - un asse ferroviario principale, *Venezia – Bologna*;
 - un asse ferroviario secondario, *Verona – Rovigo – Adria – Chioggia*;
 - il collegamento ferroviario *Adria – Mestre*;
 - le adduzioni al sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR).

Art. 55 – Indirizzi per la RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

1. La Provincia individua nel trasporto pubblico la principale risposta alla domanda di mobilità e, in particolare, favorisce il trasporto pubblico locale quale strumento che garantisce maggiore sicurezza, migliore qualità dell'ambiente e minori costi per la collettività e per i singoli cittadini.
2. La Provincia promuove l'integrazione fra le diverse tipologie di trasporto pubblico e fra i differenti vettori dello stesso.
3. La Provincia incentiva l'intermodalità sia tra trasporto pubblico e privato, che tra le diverse tipologie di trasporto pubblico e i relativi vettori.

4. La Provincia sostiene e promuove presso gli Enti competenti le azioni di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture e dei collegamenti.
5. La Provincia, allo scopo di migliorare e ottimizzare i servizi, riconosciuto che il trasporto pubblico locale provinciale su gomma soddisfa in modo preponderante il pendolarismo scolastico, promuove il coordinamento degli Istituti Scolastici di secondo grado della provincia, al fine di adottare programmi di esercizio efficaci ed efficienti.

Art. 56 – Direttive per la RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU gomma

1. I Comuni in cui è istituito un sistema di trasporto pubblico locale urbano disincentivano il traffico privato all'interno dei centri storici e definiscono nei propri strumenti urbanistici un idoneo sistema di parcheggi strategicamente ubicati.
2. I Comuni sede di stazioni ferroviarie organizzano le aree attigue alle stesse in modo da garantire un trasporto di persone intermodale fra trasporto pubblico e privato e fra vettori diversi del trasporto pubblico.
3. I Comuni di Rovigo e Adria destinano, individuandole nella scala adeguata, aree appartenenti agli appositi ambiti indicati dal P.T.C.P. a centri intermodali complessi per la mobilità delle persone, dei quali concordano con la Provincia il progetto di attuazione.

Art. 57 – Definizione della RETE DI TRASPORTO DELLE COMUNICAZIONI

1. La RETE DI TRASPORTO DELLE COMUNICAZIONI è l'insieme delle *reti di trasporto dati* e delle *reti di accesso*.
2. Le *reti di trasporto dati* sono a loro volta costituite dalle dorsali di collegamento realizzate in fibra ottica e dalle dorsali di collegamento tramite ponti radio.
3. Le *reti di accesso*, distinte in rete fissa e mobile, sono a loro volta costituite dalle strutture, dagli impianti e dai servizi che assicurano l'utilizzabilità della banda larga.

Art. 58 – Individuazione della RETE DI TRASPORTO DELLE COMUNICAZIONI

1. Il P.T.C.P. individua negli elaborati cartografici le dorsali di collegamento realizzate in fibra ottica, e riferisce gli indirizzi e le direttive del presente titolo

anche alle dorsali di collegamento mediante ponti radio e alle *reti di accesso*.

Art. 59 – Indirizzi per la RETE DI TRASPORTO DELLE COMUNICAZIONI

1. La Provincia sostiene lo sviluppo e l'incremento della *rete di trasporto dati* e la diffusione, nel modo più ampio e generalizzato possibile, dell'uso della banda larga attraverso il potenziamento delle *reti di accesso*.
2. La Provincia, in attuazione delle finalità di cui al comma precedente, si adopera affinché sia assicurato l'uso della banda larga a tutte le Pubbliche Amministrazioni, così da consentirne la piena, integrata e concreta presenza nei processi di e-government e la partecipazione attiva al sistema pubblico di connettività.
3. La Provincia promuove l'accesso e l'utilizzo della banda larga da parte di tutte le strutture produttive, ravvisando nella RETE DI TRASPORTO DELLE COMUNICAZIONI uno strumento fondamentale per assicurare lo sviluppo economico del territorio e l'effettiva integrazione del sistema produttivo provinciale con quelli di scala più vasta.
4. La Provincia ritiene fondamentale che tutti gli Enti competenti sulle infrastrutture viarie, si impegnino a svolgere parte attiva per la posa di cavidotti per l'alloggiamento della fibra ottica contestualmente alla realizzazione di nuove arterie o di significativi interventi su quelle esistenti.
5. La Provincia istituisce l'Osservatorio Provinciale per la Banda Larga quale organismo di riferimento per la conoscenza degli elementi della RETE DI TRASPORTO DELLE COMUNICAZIONI, di coordinamento dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore e di indicazione delle azioni di maggiore rilevanza o che richiedano particolare tempestività da porre in essere da parte degli stessi soggetti.

Art. 60 – Direttive per la RETE DI TRASPORTO DELLE COMUNICAZIONI

1. I Comuni individuano nei propri strumenti urbanistici le zone preferenziali e quelle eventualmente compatibili con la realizzazione di tralicci per la rete di accesso al sistema delle telecomunicazioni, prediligendo a tal fine le aree del sistema produttivo definito nel P.T.C.P..
2. I Comuni disciplinano la realizzazione dei tralicci per la rete di accesso al sistema

delle telecomunicazioni in modo da garantire un uso oculato ed efficiente del territorio, in particolare assicurando che ciascun traliccio sia compiutamente utilizzato e subordinando la realizzabilità di nuove strutture all'esaurimento delle potenzialità di quelle esistenti.

3. I Comuni adottano specifiche prescrizioni affinché lo sviluppo della rete di trasporto delle comunicazioni garantisca la sicurezza e la minore esposizione possibile della popolazione alle emissioni elettromagnetiche.
4. I Comuni effettuano un costante monitoraggio del livello dei campi elettromagnetici e promuovono l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dell'inquinamento elettromagnetico esistente.
5. I Comuni, anche su indicazione dell'Osservatorio Provinciale per la Banda Larga, coordinano gli interventi di realizzazione della rete di trasporto dati e degli impianti della rete di accesso, promuovendo a tal fine anche specifici accordi fra i vari gestori.

Titolo V

SISTEMA PRODUTTIVO

Art. 61 – Obiettivi del sistema produttivo

1. Il P.T.C.P., individua, sulla base dei criteri dettati dalla Regione, gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita, in coerenza con le finalità di cui all'art. 1 e, in particolare, con la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, volto a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini.
2. Al fine di garantire un uso equilibrato del territorio, anche attraverso il recupero e la riconversione degli spazi, il suo sviluppo secondo parametri qualitativi e la valorizzazione delle peculiarità e delle potenzialità del tessuto socio-economico e ambientale, il superamento dei localismi, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, il Sistema Produttivo è informato ai seguenti obiettivi e indirizzi:
 - indirizzare lo sviluppo agganciandosi ai sistemi nazionali ed europei;
 - utilizzare il territorio secondo criteri di adeguatezza, nella quantità strettamente sufficiente alle specifiche esigenze produttive;
 - favorire un'armonica crescita economica e sociale in una visione territoriale ampia delle aree produttive che ne consenta anche l'aggregazione e il riordino;
 - ricercare la razionalizzazione delle reti infrastrutturali e il controllo dei flussi di traffico al fine di conseguire una riduzione sostanziale dell'inquinamento e della domanda energetica e un miglioramento della sicurezza stradale;
 - garantire la compatibilità e il rispetto dei valori del paesaggio e dell'ambiente nello sviluppo delle aree produttive;
 - promuovere anche all'interno delle aree produttive idonei standard di qualità ambientale;
 - privilegiare le tipologie produttive speciali e caratteristiche del Polesine, favorendo il loro sviluppo.

Art. 62 – Articolazione e caratteristiche del Sistema Produttivo

1. Fanno parte del Sistema Produttivo le aree destinate ad insediamenti industriali, artigianali, commerciali, direzionali.
2. Il P.T.C.P., in attuazione degli obiettivi dell'art. 61, articola il Sistema Produttivo in AMBITI ED AREE, e più precisamente in:
 - AMBITO DELLE INFRASTRUTTURE DI ECCELLENZA
 - AMBITO DI SVILUPPO
 - AMBITO DI RIORDINO
 - AMBITO A VOCAZIONE SPECIALIZZATA
 - AMBITO MULTIUSO A PREVALENTE VOCAZIONE COMMERCIALE
 - AREA DI SVILUPPO MONOFUNZIONE
 - AREA AD INCREMENTO CONTROLLATO
 - AREA DA RIQUALIFICARE
 - AREA DA VERIFICARE
 - AREA PER CENTRI COMMERCIALI
 - AREA A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
3. Il P.T.C.P. individua, inoltre, quale elemento caratterizzante il Sistema Produttivo, il Corridoio della logistica.

Art. 63 – Ambito delle Infrastrutture di Eccellenza

1. L'AMBITO DELLE INFRASTRUTTURE DI ECCELLENZA è una superficie di primaria importanza per la collocazione territoriale e per l'attuale o potenziale dotazione di strutture e servizi, che la rendono idonea a svolgere un ruolo, oltreché di rilevante zona produttiva, anche di caposaldo del Corridoio Logistico provinciale, con forte propensione all'intermodalità acqua-gomma-ferro, e di collegamento ed integrazione con il sistema veneto e nazionale.

Art. 64 – Individuazione degli AMBITI DELLE INFRASTRUTTURE DI ECCELLENZA

1. Il P.T.C.P. individua, negli elaborati cartografici, i seguenti AMBITI DELLE INFRASTRUTTURE DI ECCELLENZA:
 - INTERPORTO, ubicato nel territorio del Comune di Rovigo;
 - TERMINAL INTERMODALE, ubicato nel territorio del Comune di Porto Viro.

Art. 65 – Direttive per gli AMBITI DELLE INFRASTRUTTURE DI ECCELLENZA

1. Nell'AMBITO DELLE INFRASTRUTTURE DI ECCELLENZA è possibile prevedere sia l'ampliamento di aree e attività produttive esistenti, sia la realizzazione di nuovi insediamenti.
2. Nell'AMBITO DELLE INFRASTRUTTURE DI ECCELLENZA possono essere previsti solo insediamenti destinati all'industria e alla logistica.
3. Salvo quanto disposto al comma 4, gli interventi cui al comma 1 potranno avvenire solo sulla base di un PIANO DI COORDINAMENTO redatto da soggetti pubblici o privati e approvato dal Comune, previo parere favorevole della Provincia.
4. Possono essere ammessi, indipendentemente dal PIANO DI COORDINAMENTO, ampliamenti funzionali alle attività esistenti o insediamenti di nuove attività il cui ciclo produttivo sia strettamente connesso a quelle insediate, purché in area contigua a quella occupata dall'impresa interessata, sulla base di comprovate esigenze produttive e di documentati programmi di investimento aziendale.
5. I Comuni, al fine di conseguire il maggiore risparmio possibile di territorio, prima di assentire all'utilizzo di nuove aree, verificano la possibilità di realizzazione degli ampliamenti di cui al comma precedente mediante contenuti incrementi, comunque non superiori al 20%, dei limiti massimi di superficie coperta, in deroga a quelli previsti dalla strumentazione urbanistica vigente.
6. Il PIANO DI COORDINAMENTO potrà essere attuato anche per stralci funzionali.
7. I Comuni prevedono che gli insediamenti relativi alle attività produttive del PIANO DI COORDINAMENTO siano realizzati previa esecuzione delle opere di cui alle lettere *g)* e *h)* dell'art. 66.
8. I Comuni precisano, nei propri strumenti urbanistici e nella scala adeguata, i confini delle zone di intervento, nel rispetto delle criticità territoriali, paesaggistiche e ambientali.
9. I Comuni e gli Enti competenti adeguano tutte le infrastrutture di servizio alle esigenze derivanti dal dimensionamento dell'ambito di cui al presente articolo.

Art. 66 – Direttive per i PIANI DI COORDINAMENTO

1. Il PIANO DI COORDINAMENTO è redatto in osservanza delle seguenti direttive:
 - a) precisare e giustificare i criteri adottati per il dimensionamento degli ampliamenti e delle nuove aree previste;

- b) individuare e specializzare i comparti in relazione alle attività insediabili, con particolare attenzione per quelle deputate alla logistica;
- c) prevedere aree destinate ai servizi per l'azienda e la persona;
- d) porre come presupposto indispensabile all'insediamento di nuove realtà produttive la dotazione della rete fognaria separata e dell'impianto di depurazione;
- e) prevedere una viabilità che consenta il raggiungimento delle arterie stradali principali senza l'attraversamento dei centri abitati;
- f) rapportarsi con la pluralità dei valori del territorio, integrandosi con il sistema del paesaggio e dell'ambiente, rispettandone le criticità e le fragilità, e individuando azioni per la verifica di sostenibilità di ogni singola area;
- g) prevedere, anche utilizzando aree esterne alle specifiche zone produttive, la realizzazione di idonee fasce di verde su tutto il perimetro dell'intera area di progetto, con funzione di mitigare l'impatto visivo, il rumore, i fumi, le polveri, e altre zone significative da destinare a verde anche per contrastare i cambiamenti climatici e con caratteristiche tali da consentirne l'integrazione con la rete ecologica interna o prossima all'ambito;
- h) essere corredato da un piano di smaltimento e raccolta delle acque piovane per l'intero ambito produttivo, da definirsi con gli enti competenti;
- i) prevedere misure per la riduzione del consumo idrico e per il riciclo e il riutilizzo dell'acqua, sia piovana che reflua depurata;
- j) utilizzare tecnologie e materiali idonei a ridurre al minimo l'impermeabilizzazione del suolo;
- k) preservare dall'inquinamento eventuali pozzi di prelievo di acqua potabile;
- l) definire gli insediamenti anche tenendo conto della composizione chimica del terreno, della direzione prevalente dei venti, della presenza dei principali servizi a rete, della composizione geomorfologia del territorio e della capacità portante del terreno;
- m) individuare gli stralci funzionali di attuazione e le condizioni per la loro realizzazione, privilegiando la completa attuazione delle aree già urbanizzate o in corso di urbanizzazione alla data di adozione del P.T.C.P., ed evidenziando, per ciascuno stralcio, la coerenza dei profili dimensionale e temporale con le caratteristiche dell'ambito e con il ruolo che esso riveste

nei sistemi produttivi regionale e provinciale.

Art. 67 – Ambito di Sviluppo

1. L'AMBITO DI SVILUPPO è una superficie che interessa il territorio di uno o più comuni, rilevante per le sue potenzialità e per la collocazione rispetto alle reti infrastrutturali, e la cui espansione comporta un ridotto impatto ambientale in relazione alle caratteristiche e alle criticità del territorio medesimo.

Art. 68 – Individuazione degli AMBITI DI SVILUPPO

1. Il P.T.C.P. individua, negli elaborati cartografici, i seguenti AMBITI DI SVILUPPO:
 - AMBITO 1, che interessa il territorio del Comune di Badia Polesine;
 - AMBITO 2, che interessa il territorio dei Comuni di Canda, San Bellino, Bagnolo di Po e Casteguglielmo;
 - AMBITO 3, che interessa il territorio dei Comuni di Arquà Polesine, Villamarzana e Costa di Rovigo;
 - AMBITO 4, che interessa il territorio dei Comuni di Adria e Loreo.

Art. 69 – Direttive per gli AMBITI DI SVILUPPO

1. Nell'AMBITO DI SVILUPPO è possibile prevedere sia l'ampliamento di aree produttive esistenti, sia la realizzazione di nuove aree produttive.
2. Salvo quanto disposto al comma 4, gli interventi di ampliamento e di individuazione di nuove aree di cui al comma precedente potranno avvenire solo sulla base di un PIANO UNITARIO DI COORDINAMENTO che interessi l'intero AMBITO, redatto da soggetti pubblici o privati e approvato da tutti i Comuni il cui territorio sia parte dell'AMBITO stesso, previo parere favorevole della Provincia.
3. L'utilizzazione degli ampliamenti e delle nuove aree potrà avvenire solo dopo il completamento dell'urbanizzazione primaria delle aree non occupate alla data di adozione del P.T.C.P. e la realizzazione di almeno il 75% degli insediamenti previsti.
4. Possono essere ammessi, indipendentemente dal PIANO UNITARIO DI COORDINAMENTO, ampliamenti funzionali alle attività esistenti o insediamenti di nuove attività il cui ciclo produttivo sia strettamente connesso a quelle insediate, purché in area contigua a quella occupata dall'impresa interessata, sulla base di

- comprovate esigenze produttive e di documentati programmi di investimento aziendale.
5. I Comuni, al fine di conseguire il maggiore risparmio possibile di territorio, prima di assentire all'utilizzo di nuove aree, verificano la possibilità di realizzazione degli ampliamenti di cui al comma precedente mediante contenuti incrementi, comunque non superiori al 20%, dei limiti massimi di superficie coperta, in deroga a quelli previsti dalla strumentazione urbanistica vigente.
 6. Il PIANO UNITARIO DI COORDINAMENTO potrà essere attuato anche per stralci funzionali.
 7. I Comuni prevedono che gli insediamenti relativi alle attività produttive del PIANO UNITARIO DI COORDINAMENTO siano realizzati previa esecuzione delle opere di cui alle lettere *g)* e *h)* dell'art. 70.
 8. I Comuni e gli Enti competenti adeguano tutte le infrastrutture di servizio alle esigenze derivanti dal dimensionamento dell'ambito di cui al presente articolo.

Art. 70 – Direttive per il PIANO UNITARIO DI COORDINAMENTO

1. Il PIANO UNITARIO DI COORDINAMENTO dell'ambito di sviluppo dovrà essere redatto in osservanza delle seguenti direttive:
 - a) precisare e giustificare i criteri adottati per il dimensionamento degli ampliamenti e delle nuove aree previste;
 - b) individuare e specializzare i comparti in relazione alle attività insediabili;
 - c) prevedere aree destinate ai servizi per l'azienda e la persona;
 - d) porre come presupposto indispensabile all'insediamento di nuove realtà produttive, la dotazione della rete fognaria separata e dell'impianto di depurazione;
 - e) prevedere una viabilità che consenta il raggiungimento delle arterie stradali principali senza l'attraversamento dei centri abitati;
 - f) rapportarsi con la pluralità dei valori del territorio, integrandosi con il sistema del paesaggio e dell'ambiente, rispettandone le criticità e le fragilità, e individuando azioni per la verifica di sostenibilità di ogni singola area;
 - g) prevedere, anche utilizzando aree esterne alle specifiche zone produttive, la realizzazione di idonee fasce di verde, su tutto il perimetro dell'intera area di progetto, con funzione di mitigare l'impatto visivo, il rumore, i fumi, le polveri,

- e altre zone significative da destinare a verde anche per contrastare i cambiamenti climatici e con caratteristiche tali da consentirne l'integrazione con la rete ecologica interna o prossima all'ambito;
- h) essere corredato da un piano di smaltimento e raccolta delle acque piovane per l'intero ambito produttivo, da definirsi con gli enti competenti;
 - i) prevedere misure per la riduzione del consumo idrico e per il riciclo e il riutilizzo dell'acqua, sia piovana che reflua depurata;
 - j) utilizzare tecnologie e materiali idonei a ridurre al minimo l'impermeabilizzazione del suolo;
 - k) preservare dall'inquinamento eventuali pozzi di prelievo di acqua potabile;
 - l) definire gli insediamenti anche tenendo conto della composizione chimica del terreno, della direzione prevalente dei venti, della presenza dei principali servizi a rete, della composizione geomorfologia del territorio e della capacità portante del terreno;
 - m) precisare gli eventuali stralci funzionali di realizzazione.

Art. 71 – AMBITO DI RIORDINO

1. L'AMBITO DI RIORDINO è un'insieme di aree produttive di vecchio impianto che interessa uno o più Comuni e che ha come caratteristica quella di affacciarsi in forma lineare lungo una via di comunicazione principale che funge da asse regolatore.
2. L'AMBITO DI RIORDINO presenta significativi elementi di criticità quali:
 - l'incapacità degli assi viari di sostenere il carico del traffico veicolare;
 - la presenza di numerosi accessi diretti alle singole realtà produttive dalla viabilità principale;
 - l'assenza di snodi, rotatorie e corsie di accelerazione atte a migliorare la circolazione;
 - l'attraversamento dei centri abitati da parte del traffico pesante;
 - l'assenza di strumenti di mitigazione;
 - l'assenza di logiche per la pianificazione generale dei servizi;
 - la commistione disomogenea delle destinazioni d'uso.

Art. 72 – Individuazione degli AMBITI DI RIORDINO

1. Il P.T.C.P. individua, negli elaborati cartografici, i seguenti AMBITI DI RIORDINO:
 - AMBITO 1, che interessa il territorio del Comune di Castelnovo Bariano;
 - AMBITO 2, che interessa il territorio dei Comuni di Ceneselli, Castelmassa e Calto;
 - AMBITO 3, che interessa il territorio dei Comuni di Ficarolo e Salara;
 - AMBITO 4, che interessa il territorio del Comune di Lendinara;
 - AMBITO 5, che interessa il territorio del Comune di Occhiobello;
 - AMBITO 6, che interessa il territorio dei Comuni di Polesella, Bosaro e Arquà Polesine;
 - AMBITO 7, che interessa il territorio del Comune di Villadose;
 - AMBITO 8, che interessa il territorio del Comune di Adria;
 - AMBITO 9, che interessa il territorio del Comune di Rosolina;
 - AMBITO 10, che interessa il territorio dei Comuni di Porto Viro e Taglio di Po.

Art. 73 – Direttive per gli AMBITI DI RIORDINO

1. Nell'AMBITO DI RIORDINO è possibile prevedere sia l'ampliamento sia la trasposizione di aree produttive esistenti, anche esterne all'ambito.
2. Nell'AMBITO DI RIORDINO possono essere previsti solo insediamenti per attività produttive artigianali e della piccola industria a basso impatto ambientale.
3. Salvo quanto disposto al comma 5, gli interventi di ampliamento e di trasposizione di aree produttive preesistenti potranno avvenire solo sulla base di un PIANO UNITARIO DI COORDINAMENTO che interessi l'intero AMBITO, redatto da soggetti pubblici o privati e approvato da tutti i Comuni il cui territorio sia parte dell'AMBITO stesso, previo parere favorevole della Provincia.
4. L'utilizzazione degli ampliamenti potrà avvenire solo dopo il completamento dell'urbanizzazione primaria delle aree non occupate alla data di adozione del P.T.C.P. e la realizzazione di almeno il 75% degli insediamenti previsti.
5. Possono essere ammessi, indipendentemente dal PIANO UNITARIO DI COORDINAMENTO, ampliamenti funzionali alle attività esistenti o insediamenti di nuove attività il cui ciclo produttivo sia strettamente connesso a quelle insediate, purché in area contigua a quella occupata dall'impresa interessata, sulla base di comprovate esigenze produttive e di documentati programmi di investimento

- aziendale.
6. I Comuni, al fine di conseguire il maggiore risparmio possibile di territorio, prima di assentire all'utilizzo di nuove aree, verificano la possibilità di realizzazione degli ampliamenti di cui al comma precedente mediante contenuti incrementi, comunque non superiori al 20%, dei limiti massimi di superficie coperta, in deroga a quelli previsti dalla strumentazione urbanistica vigente.
 7. Il PIANO UNITARIO DI COORDINAMENTO potrà essere attuato anche per stralci funzionali.

Art. 74 – Direttive per il PIANO UNITARIO DI COORDINAMENTO

1. Il PIANO UNITARIO DI COORDINAMENTO dell'AMBITO DI RIORDINO dovrà essere redatto in osservanza delle seguenti direttive:
 - a) analizzare, in relazione all'intero ambito, la funzione, la collocazione e la dimensione delle eventuali AREE DA VERIFICARE, specificando gli eventuali e conseguenti interventi idonei a garantirne la sostenibilità;
 - b) precisare e giustificare i criteri per il dimensionamento degli ampliamenti previsti;
 - c) riorganizzare l'ambito territoriale interessato secondo un disegno generale che attenui la connotazione attuale di disomogeneità, spontaneità e di promiscuità delle funzioni e destinazioni d'uso, anche prevedendo trasposizione di aree e trasferimenti di attività ubicate in zone improprie;
 - d) individuare i nuovi comparti, preferibilmente specializzandoli in relazione alle attività insediabili, prevedendo, se necessario, l'inserimento di aree destinate ai servizi per l'azienda e la persona e verificando l'adeguatezza degli impianti di depurazione e della rete fognaria esistenti, anche sotto il profilo della separazione delle acque bianche dalle acque nere;
 - e) prevedere il riordino della viabilità in modo da consentire il raggiungimento delle arterie viabilistiche principali senza l'attraversamento dei centri abitati e decongestionando la viabilità minore;
 - f) rapportarsi con la pluralità dei valori del territorio, integrandosi con il sistema del paesaggio, con il sistema del patrimonio storico-culturale e con il sistema ambientale rispettandone le criticità e le fragilità, e individuando azioni per la verifica di sostenibilità di ogni singola area;

- g) prevedere la realizzazione di idonee fasce di verde, con funzione di mitigare l'impatto visivo, il rumore, i fumi e le polveri e con caratteristiche da consentirne l'integrazione con la rete ecologica interna o prossima all'ambito;
- h) essere corredato da un piano di smaltimento e raccolta delle acque piovane per l'intero ambito produttivo, da definirsi con gli enti competenti;
- i) prevedere misure per la riduzione del consumo idrico e per il riciclo e il riutilizzo dell'acqua, sia piovana che reflua depurata;
- j) utilizzare tecnologie e materiali idonei a ridurre al minimo l'impermeabilizzazione del suolo;
- k) preservare dall'inquinamento eventuali pozzi di prelievo di acqua potabile;
- l) definire gli insediamenti anche tenendo conto della composizione chimica del terreno, della direzione prevalente dei venti, della presenza dei principali servizi a rete, della composizione geomorfologia del territorio e della capacità portante del terreno;
- m) precisare gli eventuali stralci funzionali di realizzazione.

Art. 75 – AMBITO A VOCAZIONE SPECIALIZZATA

1. L' AMBITO A VOCAZIONE SPECIALIZZATA è una superficie entro la quale sono insediate prevalentemente attività produttive che operano nello stesso settore merceologico o che costituiscono componenti essenziali di una filiera specializzata nella produzione di beni appartenenti ad un genere prevalente.
2. Le attività di cui al comma 1, ancorché ubicate all'esterno dell'AMBITO, sono soggette alle direttive di cui all'art. 77 commi 1, 2 e 5.

Art. 76 – Individuazione degli AMBITI A VOCAZIONE SPECIALIZZATA

1. Il P.T.C.P. individua, negli elaborati cartografici, i seguenti AMBITI A VOCAZIONE SPECIALIZZATA:
 - AMBITO DELLA GIOSTRA, che interessa il territorio dei Comuni di Melara e Bergantino;
 - AMBITO DELLA CHIMICA, che interessa il territorio del Comune di Castelmassa;
 - AMBITO DELLA CALZATURA, che interessa il territorio del Comune di Villanova del Ghebbo;

- **AMBITI DELLA RICERCA E DEL TERZIARIO AVANZATO**, che interessano il territorio del Comune di Rovigo e il territorio del Comune di Villanova del Ghebbo.

Art. 77 – Direttive per gli AMBITI A VOCAZIONE SPECIALIZZATA

1. Nell'AMBITO A VOCAZIONE SPECIALIZZATA è possibile prevedere sia nuove aree, sia la trasposizione e l'ampliamento di aree produttive esistenti, comunque funzionali all'esercizio dell'attività caratterizzante l'ambito.
2. I Comuni, in sede di P.A.T. o P.A.T.I., individuano le aree su cui insistono le attività caratterizzanti di cui all'art. 75.
3. I Comuni, in sede di P.A.T. o P.A.T.I., provvedono a riorganizzare l'AMBITO secondo un disegno generale rivolto allo sviluppo e integrazione delle realtà produttive specializzanti, avendo cura di:
 - rapportarsi con la pluralità dei valori del territorio, integrandosi con il sistema del paesaggio, con il sistema del patrimonio storico-culturale e con il sistema ambientale rispettandone le criticità e le fragilità, e individuando azioni per la verifica di sostenibilità di ogni singola area;
 - prevedere la realizzazione di idonee fasce di verde, con funzione di mitigare l'impatto visivo, il rumore, i fumi e le polveri e con caratteristiche da consentirne l'integrazione con la rete ecologica interna o prossima all'ambito;
 - utilizzare tecnologie e materiali idonei a ridurre al minimo l'impermeabilizzazione del suolo;
 - definire gli insediamenti anche tenendo conto della composizione chimica del terreno, della direzione prevalente dei venti, della presenza dei principali servizi a rete, della composizione geomorfologia del territorio e della capacità portante del terreno.
4. Alle attività insistenti nel territorio dell'AMBITO, ma non riconducibili a quelle caratterizzanti, si applicano le direttive per le AREE AD INCREMENTO CONTROLLATO, salvo specifico inquadramento in altro ambito o area di cui all'art. 62.
5. I Comuni, al fine di conseguire il maggiore risparmio possibile di territorio, prima di assentire all'ampliamento o all'utilizzo di nuove aree, verificano la possibilità di realizzazione degli interventi mediante contenuti incrementi, comunque non superiori al 20%, dei limiti massimi di superficie coperta, in deroga a quelli

previsti dalla strumentazione urbanistica vigente.

Art. 78 – AMBITO MULTIUSO A PREVALENTE VOCAZIONE COMMERCIALE

1. L' AMBITO MULTIUSO A PREVALENTE VOCAZIONE COMMERCIALE è una superficie di primaria importanza per la collocazione territoriale e la dimensione significativa, caratterizzata dalla presenza di insediamenti consolidati destinati ad usi diversi, con prevalenza di quello commerciale.

Art. 79 – Individuazione degli AMBITI MULTIUSO A PREVALENTE VOCAZIONE COMMERCIALE

1. Il P.T.C.P. individua, negli elaborati cartografici, i seguenti AMBITI MULTIUSO A PREVALENTE VOCAZIONE COMMERCIALE:
 - AMBITO di Rovigo;
 - AMBITO di Occhiobello.

Art. 80 – Direttive per L'AMBITO MULTIUSO A PREVALENTE VOCAZIONE COMMERCIALE di Rovigo

1. Nell'AMBITO MULTIUSO A PREVALENTE VOCAZIONE COMMERCIALE di Rovigo è possibile prevedere ampliamenti solo per le attività che, per dimensione o categoria merceologica, non possono essere collocate nel centro storico.
2. Nell'AMBITO MULTIUSO A PREVALENTE VOCAZIONE COMMERCIALE di Rovigo possono comunque essere ammessi ampliamenti per insediamenti ad uso artigianale e direzionale, nonché per servizi alle imprese e alla persona.
3. Il Comune di Rovigo, al fine di conseguire il maggiore risparmio possibile di territorio, prima di assentire all'ampliamento o all'utilizzo di nuove aree, verifica la possibilità di realizzazione degli interventi mediante contenuti incrementi, comunque non superiori al 20%, dei limiti massimi di superficie coperta, in deroga a quelli previsti dalla strumentazione urbanistica vigente.
4. Il Comune di Rovigo verifica altresì la possibilità di realizzare, anche utilizzando aree esterne alle specifiche zone produttive, idonee fasce di verde o zone significative da destinarvi, con funzione di mitigazione e di contrasto dei cambiamenti climatici, e con caratteristiche tali da consentirne l'integrazione con la rete ecologica.
5. Il Comune di Rovigo prevede, nei propri strumenti urbanistici, l'utilizzo di

tecnologie e materiali idonei a ridurre al minimo l'impermeabilizzazione del suolo.

Art. 81 – Direttive per l'AMBITO MULTIUSO A PREVALENTE VOCAZIONE COMMERCIALE di Occhiobello

1. Nell'ambito multiuso a prevalente vocazione commerciale di Occhiobello è possibile prevedere nuovi insediamenti e ampliamenti di quelli esistenti, purché nell'ottica di riordino complessivo dell'ambito.
2. Allo scopo di cui al comma precedente, il Comune di Occhiobello:
 - a) provvede a razionalizzare gli accessi diretti alle singole attività produttive dalla viabilità principale, con previsione di snodi, rotatorie e corsie di accelerazione atti a migliorare la circolazione;
 - b) pone in essere misure volte a ridurre sensibilmente l'attraversamento dei centri abitati da parte del traffico pesante;
 - c) adotta disposizioni volte a migliorare la commistione di destinazioni d'uso disomogenee degli immobili.
3. Il Comune di Occhiobello verifica la possibilità di realizzare, anche utilizzando aree esterne alle specifiche zone produttive, idonee fasce di verde o zone significative da destinarvi, con funzione di mitigazione e di contrasto dei cambiamenti climatici, e con caratteristiche tali da consentirne l'integrazione con la rete ecologica.
4. Il Comune di Occhiobello prevede, nei propri strumenti urbanistici, anche per l'ambito multiuso a prevalente vocazione commerciale, l'utilizzo di tecnologie e materiali idonei a ridurre al minimo l'impermeabilizzazione del suolo.

Art. 82 – AREA DI SVILUPPO MONOFUNZIONE

1. L'AREA DI SVILUPPO MONOFUNZIONE è una superficie non infrastrutturata, che insiste sul territorio di un solo Comune, non inquadrabile in un più vasto ambito, idonea per la sua collocazione rispetto alle reti infrastrutturali ad esercitare una funzione qualificata.

Art. 83 – Individuazione delle AREE DI SVILUPPO MONOFUNZIONE

1. Il P.T.C.P. individua negli elaborati cartografici due AREE DI SVILUPPO MONOFUNZIONE, una situata nel Comune di Ariano nel Polesine, indicata per un

insediamento complesso finalizzato alla produzione di carta ed attività connesse, l'altra situata nel Comune di Castelnovo Bariano, adatta a insediamenti produttivi che utilizzino il sistema della navigazione interna come modalità di trasporto delle merci.

Art. 84 – Direttive per l' AREA DI SVILUPPO MONOFUNZIONE di Ariano nel Polesine

1. Il Comune di Ariano nel Polesine, in sede di P.A.T. o P.A.T.I., delimita, all'interno dell' AREA DI SVILUPPO MONOFUNZIONE, la zona da destinare ad insediamenti produttivi, precisando i criteri adottati per il suo dimensionamento.
2. Nella zona individuata ai sensi del comma 1 potranno trovare collocazione esclusivamente le attività per la produzione della carta e quelle ad essa connesse.
3. L'urbanizzazione della zona dovrà garantire:
 - a) l'integrazione con l'attuale zona produttiva presente nell'area;
 - b) l'attenzione ai valori del territorio e il rispetto delle sue criticità e fragilità;
 - c) l'integrazione con il sistema del paesaggio e dell'ambiente, anche mediante utilizzazione di aree esterne per la realizzazione di idonee fasce di verde, su tutto il perimetro, con funzione di mitigazione e con previsione, anche per contrastare i cambiamenti climatici, di altre zone significative interne da destinare a verde;
 - d) l'accesso alle infrastrutture viarie in maniera indiretta e con opportune opere di canalizzazione del traffico;
 - e) la realizzazione della rete fognaria separata e dell'impianto di depurazione;
 - f) la previsione di un piano di smaltimento e raccolta delle acque piovane per l'intera zona, da definirsi con gli enti competenti;
 - g) la previsione di misure per la riduzione del consumo idrico e per il riciclo e il riutilizzo dell'acqua, sia piovana che reflua depurata;
 - h) l'utilizzazione di tecnologie e materiali idonei a ridurre al minimo l'impermeabilizzazione del suolo.
4. Qualora le opere di urbanizzazione per l'insediamento delle attività di cui al comma 2 non abbiano inizio entro tre anni dall'approvazione del P.A.T. o del P.A.T.I., il Comune di Ariano nel Polesine provvede alla restituzione dell'area

all'uso agricolo.

5. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato di ulteriori due anni dalla Provincia, qualora il mancato rispetto sia dovuto a giustificati motivi e a fronte di idonee garanzie prodotte dalle aziende interessate.

Art. 85 – Direttive per l' AREA DI SVILUPPO MONOFUNZIONE di Castelnuovo Bariano

1. Il Comune di Castelnuovo Bariano, in sede di P.A.T. o P.A.T.I., delimita, all'interno dell' AREA DI SVILUPPO MONOFUNZIONE, la zona da destinare ad insediamenti produttivi, precisando i criteri adottati per il suo dimensionamento.
2. Il Comune di Castelnuovo Bariano, in sede di P.A.T. o P.A.T.I., individua gli adeguamenti dell'armatura infrastrutturale necessari per la funzionalità della zona, la cui definizione, progettazione e realizzazione sarà oggetto di specifico Accordo di Programma promosso dalla Provincia di Rovigo con la Provincia di Verona, i Comuni di Castelnuovo Bariano e Legnago, la Regione Veneto e le società che si occupano di infrastrutture viarie, ferroviarie e per la navigazione interna.
3. Nella zona individuata ai sensi del comma 1 potranno trovare collocazione esclusivamente quelle attività che per la produzione, il commercio, la movimentazione e lo stoccaggio delle merci utilizzano direttamente e in via prevalente l'asta navigabile Fissero-Tartaro-Canalbianco.
4. L'urbanizzazione della zona dovrà garantire:
 - a) l'attenzione ai valori del territorio e il rispetto delle sue criticità e fragilità;
 - b) l'integrazione con il sistema del paesaggio e dell'ambiente, anche mediante utilizzazione di aree esterne per la realizzazione di idonee fasce di verde, su tutto il perimetro, con funzione di mitigazione e con previsione, anche per contrastare i cambiamenti climatici, di altre zone significative interne da destinare a verde;
 - c) la realizzazione della rete fognaria separata e dell'impianto di depurazione;
 - d) la previsione di un piano di smaltimento e raccolta delle acque piovane per l'intera zona, da definirsi con gli enti competenti;
 - e) la previsione di misure per la riduzione del consumo idrico e per il riciclo e il riutilizzo dell'acqua, sia piovana che reflua depurata;
 - f) l'utilizzazione di tecnologie e materiali idonei a ridurre al minimo

l'impermeabilizzazione del suolo.

Art. 86 – AREA A INCREMENTO CONTROLLATO

1. L'AREA A INCREMENTO CONTROLLATO è una superficie non riconducibile per la sua ubicazione agli ambiti definiti nel presente titolo, funzionale all'insediamento di attività produttive di interesse locale, oppure conclusa nella sua organizzazione o insediabilità.

Art. 87 – Individuazione delle AREE A INCREMENTO CONTROLLATO

1. Il P.T.C.P. individua, negli elaborati cartografici, le AREE A INCREMENTO CONTROLLATO.
2. Il Comune, con la propria pianificazione urbanistica, verifica l'esistenza di aree, ulteriori rispetto a quelle indicate nel P.T.C.P., da inserire nelle AREE A INCREMENTO CONTROLLATO.

Art. 88 – Direttive per le AREE A INCREMENTO CONTROLLATO

1. Nelle AREE A INCREMENTO CONTROLLATO possono essere ammessi solo gli insediamenti artigianali e della piccola industria a basso impatto ambientale. Possono essere ammessi modesti e giustificati ampliamenti delle aree, anche funzionali alle espansioni delle attività esistenti diverse da quelle di cui al comma 1, purché in area contigua a quella occupata dall'impresa interessata e purché non sia possibile effettuare l'intervento mediante contenuti incrementi, comunque non superiori al 20%, dei limiti massimi di superficie coperta, in deroga a quelli previsti dalla strumentazione urbanistica vigente.
2. I Comuni, in sede di P.A.T. o P.A.T.I., sono tenuti a confermare motivatamente l'ubicazione e il dimensionamento delle AREE A INCREMENTO CONTROLLATO non edificate.
3. I Comuni, in sede di P.A.T. o P.A.T.I., possono prevedere la trasposizione di AREE A INCREMENTO CONTROLLATO non edificate, preferibilmente allo scopo di conseguire l'accorpamento delle stesse in un unico e riqualificato assetto produttivo.

Art. 89 – AREA DA RIQUALIFICARE

1. L'AREA DA RIQUALIFICARE è una superficie, di dimensione significativa, su cui insistono manufatti o impianti totalmente o parzialmente in disuso, inseriti in un contesto territoriale non più idoneo alla destinazione d'uso produttiva.

Art. 90 – Individuazione delle AREE DA RIQUALIFICARE

1. Il P.T.C.P. individua, negli elaborati cartografici, le AREE DA RIQUALIFICARE.
2. Il Comune, con la propria pianificazione urbanistica, verifica l'esistenza di aree, ulteriori rispetto a quelle indicate nel P.T.C.P., da inserire nelle AREE DA RIQUALIFICARE.

Art. 91 – Direttive per le AREE DA RIQUALIFICARE

1. Nelle AREE DA RIQUALIFICARE possono essere consentiti esclusivamente interventi volti al recupero funzionale dell'area nel suo complesso, con previsioni di destinazioni d'uso diverse da quella produttiva.
2. Gli interventi di riqualificazione di cui al comma 1 devono garantire la salvaguardia di eventuali manufatti di pregio storico-architettonico e il rispetto dei valori ambientali della zona e del contesto territoriale circostante.

Art. 92 – AREA DA VERIFICARE

1. L'AREA DA VERIFICARE è una superficie, sia interna che esterna agli ambiti di riordino, individuata come produttiva dalla strumentazione urbanistica comunale, ma non urbanizzata alla data di adozione del P.T.C.P. e che, per ragioni connesse alla sua dimensione e ubicazione, presenta rilevanti criticità e necessita, pertanto, di una verifica sulla sua funzione, collocazione ed estensione.

Art. 93 – Individuazione delle AREE DA VERIFICARE

1. Il P.T.C.P. individua, negli elaborati cartografici, le AREE DA VERIFICARE.
2. Il Comune, con la propria pianificazione urbanistica, verifica l'esistenza di aree, ulteriori rispetto a quelle indicate nel P.T.C.P., da inserire nelle AREE DA VERIFICARE.

Art. 94 – Direttive per le AREE DA VERIFICARE

1. Per le AREE DA VERIFICARE interne agli ambiti di riordino si applicano le direttive di

cui all'articolo 74.

2. Per le AREE DA VERIFICARE diverse da quelle di cui al comma precedente i Comuni interessati, in accordo con la Provincia, verificano la loro funzione, collocazione e dimensione, individuando gli eventuali e conseguenti interventi idonei a garantirne la sostenibilità.

Art. 95 – AREA PER CENTRI COMMERCIALI

1. L' AREA PER CENTRI COMMERCIALI è una superficie occupata da uno o più edifici a destinazione specifica, anche di differente dimensione, ma complessivamente costituenti una media o grande struttura di vendita, i quali usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente e sono solitamente polarizzati da esercizi della grande distribuzione organizzata.
2. Nel centro commerciale possono trovare collocazione, oltre alla compravendita di merci, anche attività ricreative, di prestazione di servizio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 96 – Individuazione delle AREE PER CENTRI COMMERCIALI

1. Il P.T.C.P. individua, negli elaborati cartografici, le AREE PER CENTRI COMMERCIALI esistenti.
2. Il P.T.C.P., ravvisando che l'ampiezza delle superfici e la distribuzione territoriale dei centri commerciali attuali siano idonee a coprire il fabbisogno della popolazione provinciale e di quella limitrofa, non individua nuove aree da destinare a tali insediamenti.

Art. 97 – Direttive per le AREE PER CENTRI COMMERCIALI

1. I Comuni, nei propri strumenti urbanistici, evitano di prevedere insediamenti di nuovi centri commerciali, né attraverso l'individuazione di nuove aree, né con il cambio di destinazione d'uso di aree altrimenti individuate dalla strumentazione urbanistica vigente.
2. I Comuni possono prevedere ampliamenti delle aree per centri commerciali esistenti esclusivamente per l'insediamento di attività che, per dimensione o per settore merceologico, non possono trovare collocazione nel centro storico o nel centro abitato in cui siano ubicati servizi alla persona e strutture amministrative, e

- semprechè l'ampliamento stesso sia consentito dal piano commerciale regionale.
3. Al fine di favorire la coesione sociale e la vitalità economico-culturale dei centri storici, anche a tutela delle fasce deboli della popolazione, i Comuni orientano le loro scelte di pianificazione alla valorizzazione del centro storico, anche collocando preferibilmente al suo interno gli esercizi di vicinato.
 4. Nel prevedere gli ampliamenti di cui al comma 1, i Comuni verificano la capacità delle infrastrutture esistenti di assorbire i maggiori carichi di traffico indotto dai nuovi insediamenti, diversamente subordinando la realizzazione dell'intervento all'adeguamento delle opere viarie.

Art. 98 – AREA A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

1. L'AREA A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE è un'area in cui sono localizzati stabilimenti individuati a rischio di incidente rilevante ai sensi del Decreto Legislativo n. 334/1999.

Art. 99 – Individuazione delle AREE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

1. Il P.T.C.P. individua, negli elaborati cartografici, le AREE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE, così come risultanti dagli elenchi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
2. I Comuni, in sede di P.A.T. o P.A.T.I., effettuano una ricognizione puntuale ed individuano ulteriori aree da sottoporre alla normativa delle AREE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE.

Art. 100 – Direttive per le AREE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

1. I Comuni possono prevedere la localizzazione di nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante solo negli ambiti nei quali il P.T.C.P. riconosce la possibilità di individuazione di nuove aree produttive.
2. Gli ampliamenti degli stabilimenti esistenti potranno essere ammessi solo a condizione che non incrementino il livello di rischio esistente.
3. I Comuni, prima di assentire alla localizzazione di nuovi stabilimenti o all'ampliamento di quelli esistenti, sono tenuti a valutare anche l'impatto sulle aree coltivate di pregio e sulla intera rete idrografica esposta a vulnerabilità.
4. Le indicazioni, relative alla localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente

rilevante contenute nella pianificazione provinciale di settore inerente la Protezione Civile, costituiscono ulteriori direttive che i Comuni, in sede di P.A.T. o P.A.T.I., sono tenuti a rispettare qualora prevedano l'insediamento di nuovi stabilimenti o l'ampliamento di quelli esistenti.

Art. 101 – Corridoio della logistica

1. Il Corridoio della logistica è costituito da quella parte del territorio su cui insistono le infrastrutture e le aree che qualificano in senso logistico il sistema produttivo.

Art. 102 – Individuazione del Corridoio della logistica

1. Il P.T.C.P. individua le aree che appartengono al Corridoio della logistica distinguendole in centri intermodali principali, identificati nel Terminal intermodale nel Comune di Porto Viro, nell'AMBITO DI SVILUPPO n. 4 nei Comuni di Adria e Loreo, nell'Interporto nel Comune di Rovigo e nell'AMBITO DI SVILUPPO n. 3 nei Comuni di Arquà Polesine, Villamarzana e Costa di Rovigo, e in centri intermodali secondari, a loro volta identificati nell'AMBITO DI SVILUPPO n. 2 nei Comuni di Canda, San Bellino, Bagnolo di Po, Castelguglielmo e nell'AREA DI SVILUPPO MONOFUNZIONE di Castelnovo Bariano.

Art. 103 – Indirizzi per il Corridoio della logistica

1. La Provincia riconosce la necessità che il Polesine sia integrato ai più ampi e complessi sistemi dell'economia, indicando in particolare a tal fine i grandi hub regionali individuati dal P.T.R.C..
2. La Provincia, al fine di sostenere e migliorare la funzionalità del Corridoio della logistica, riconosce l'opportunità che sia assicurata la continuità dei collegamenti ferroviari tra Verona e il Terminal intermodale fluvio-marittimo, soprattutto mediante il superamento del nodo ferroviario della stazione di Rovigo.
3. La Provincia, al fine di rendere più efficace la gestione delle strutture che fanno parte del Corridoio della logistica provinciale, ne favorisce la trasformazione da un modello di governo puntuale a uno di sistema promuovendo la costituzione di un unico organismo a cui affidare le competenze in materia di logistica oggi attribuite ad una pluralità di soggetti.

Art. 104 – Promozione della qualità ambientale

1. La Provincia riconosce che la gestione ambientale delle attività produttive è la base fondamentale per lo sviluppo sostenibile.
2. La Provincia, al fine di promuovere la qualità ambientale dei siti sui quali insistono attività produttive, individua forme di sostegno, anche finanziario, per il conseguimento della registrazione EMAS degli stessi nell'Albo Europeo.
3. I Comuni, al fine di promuovere la qualità ambientale delle attività produttive, possono prevedere, nei propri strumenti urbanistici, agevolazioni per le imprese dotate di certificazione ambientale ISO 14001.

TITOLO VI

SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE

Art. 105 – Obiettivi del Sistema Insediativo Residenziale

1. Il P.T.C.P., in coerenza con le finalità di cui agli artt. 1 e 3 e, in particolare, con la tutela delle identità storico-culturali degli insediamenti, con la promozione della loro qualità, e con la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, volto a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, delinea gli elementi fondamentali del Sistema Insediativo Residenziale proponendosi di:
 - a) garantire il risparmio di territorio;
 - b) salvaguardare e valorizzare l'identità dei luoghi, la loro storia e la cultura locale in quanto rappresentative della specificità delle comunità locali;
 - c) garantire la qualità ambientale degli insediamenti residenziali;
 - d) promuovere uno sviluppo razionale e funzionale degli insediamenti residenziali;
 - e) tutelare e valorizzare le risorse culturali presenti nei singoli centri urbani, riconoscendole sia come peculiarità del territorio, sia come fattore economico e di sviluppo;
2. Il P.T.C.P. incentiva la visitazione e la promozione del territorio, individuando progetti e strutture idonei a qualificare l'offerta turistica secondo un equilibrato rapporto col sistema insediativo residenziale.

Art. 106 – Definizioni per il Sistema Insediativo Residenziale

1. Ai fini delle presenti norme si definiscono:
 - *manufatto di archeologia industriale*: manufatto obsoleto esemplificativo dell'architettura industriale polesana del XIX° e XX° secolo quale mulini, segherie, filande, iutifici, zuccherifici, cartiere, fornaci, tabacchifici, macelli. È assimilato a tale manufatto, ancorché possa avere origine storica più antica di quello industriale, anche quello funzionale al controllo idraulico;
 - *manufatto di pregio architettonico*: immobile, tanto ubicato in ambito urbano quanto in ambito rurale, che presenta elementi di interesse storico-architettonico principalmente riferibili alla cultura del Polesine, non incluso tra quelli già tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e tra quelli censiti ai sensi

della L.R. 24/1985;

- *polarità per articolazione di funzioni e presenza di servizi*: centro urbano che genera con i Comuni e i territori contermini una rete di relazioni basata sulla disponibilità e articolazione di servizi e funzioni di livello sovra-comunale, sulla base dei quali lo stesso centro diviene polo di attrazione e di riferimento per le dinamiche insediative;
- *relazione intercomunale*: fenomeno di attrazione o dipendenza che intercorre tra diversi insediamenti urbani, basato sulla presenza dei principali servizi di livello sovra-comunale;
- *realità insediativa che interferisce con poli esterni della provincia*: area ai margini della Provincia di Rovigo che instaura importanti relazioni sociali con poli delle Province contermini;
- *fulcro provinciale*: centro urbano riconosciuto e destinato ad assumere un ruolo di riferimento per le realtà comunali contermini;
- *casone di valle*: edificio utilizzato in epoca non recente quale ricovero e struttura operativa per la pesca nelle valli, caratterizzato dal coperto in canna palustre;
- *villa veneta*: insediamento abitativo in ville, palazzi, residenze padronali minori caratterizzato da funzioni di direzione agraria, sorto per effetto di investimenti agrari effettuati per lo più da famiglie veneziane e ferraresi appartenenti alla Repubblica Veneziana e al Ducato Estense;
- *corte rurale*: insediamento agricolo complesso a destinazione residenziale e produttiva, avente caratteristiche tipologiche edilizie e architettoniche tipiche della tradizione costruttiva locale;
- *centro storico*: agglomerato insediativo urbano che conserva nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico e nelle strutture edilizie, i segni di una trasformazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali politiche e culturali;
- *direttrice di sviluppo storico degli insediamenti*: insieme di percorsi, strade e arginature, individuati come principali vie di collegamento tra centri storici, monumenti isolati, corsi d'acqua utilizzati per la navigazione o la circolazione delle merci, e che assume un'elevata importanza in quanto attraversa contesti territoriali di valore paesaggistico, costituendo il

supporto fisico e naturale sul quale poggiano le testimonianze dell'evoluzione storica degli insediamenti e dei manufatti isolati di carattere storico-architettonico.

Art. 107 – Individuazione degli elementi del Sistema Insediativo Residenziale

1. Il P.T.C.P. individua negli elaborati cartografici e nel quadro conoscitivo gli elementi del Sistema Insediativo Residenziale, e precisamente:

- corti rurali
- casoni di valle
- manufatti archeologia industriale
- zone a presenza di più manufatti di archeologia industriale
- edifici di pregio architettonico
- centri abitati con presenza *significativa* di edifici di pregio architettonico
- centri abitati con presenza di edifici di pregio architettonico
- ville venete
- centri con presenza di ville venete
- manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004
- insediamenti storici
- centri storici
- centri di antica formazione
- direttrici di sviluppo storico degli insediamenti
- centri abitati in forte sviluppo
- grandi alberi
- filari
- parchi e giardini
- polarità di I, II, III, IV grado

2. I Comuni, nei propri strumenti urbanistici e nella scala adeguata, possono individuare corti rurali ed edifici di pregio architettonico ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, nonché perimetrare eventuali altri centri storici e le relative aree di pertinenza visiva o funzionale che, sulla base di indagini storiche e rilevamenti in sito, rappresentino significativamente l'evoluzione urbanistica e culturale del luogo.

Art. 108 – Indirizzi per il Sistema Insediativo Residenziale

1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, ed in particolar modo con il P.T.C.P.:
 - garantisce la vivibilità del Polesine, informando le proprie scelte a principi qualitativi e di rispetto del territorio e dei suoi abitanti;
 - tutela gli spazi aperti e privilegia la logica del recupero e della riconversione del patrimonio esistente come metodo di contrasto allo spreco di territori;
 - riconosce il valore dell'identità dei luoghi, che si manifesta nella storia e nella cultura della comunità locale, anche di dimensioni ridotte, nelle sue risorse e peculiarità intellettuali che, da patrimonio del passato, divengono fattori produttivi ed economici;
 - sostiene l'individuazione di metodologie uniformi fra i Comuni della provincia per il recupero degli edifici;
 - riconosce nelle potenzialità turistiche e ricettive in genere un elemento fondamentale dell'economia del Polesine strettamente connesso al sistema insediativo residenziale;
 - orienta, anche attraverso specifici piani di settore, lo sviluppo del sistema insediativo riconoscendo le principali polarità in relazione alle funzioni che esercitano per l'istruzione, la formazione universitaria e la ricerca scientifica, i servizi socio-sanitari, amministrativi, culturali, lo sport e il tempo libero;
 - indirizza la pianificazione urbanistica a concentrare i servizi di livello sovracomunale verso i fulcri provinciali.

Art. 109 – Direttive per il risparmio del territorio

1. I Comuni, in sede di redazione dei propri strumenti urbanistici, determinano il fabbisogno edilizio residenziale, attraverso un corretto e oggettivo dimensionamento, fondato su realistiche proiezioni demografiche relative a un periodo di dieci anni e sulla verifica delle effettive situazioni di sovraffollamento, coabitazione e condizioni igieniche inadeguate presenti nel territorio, oltre che su ulteriori indicatori idonei a dimostrare il suddetto dimensionamento.
2. I Comuni accertano il grado di rispondenza delle dotazioni residenziali, esistenti o previste dagli strumenti urbanistici, alle esigenze abitative risultanti dalle analisi di cui al comma precedente.
3. Qualora le dotazioni residenziali disponibili risultino congrue rispetto alle

- valutazioni di cui al comma 2, i Comuni le confermano negli strumenti urbanistici.
4. Qualora le dotazioni residenziali disponibili risultino eccedenti rispetto alle valutazioni di cui al comma 2, i Comuni negli strumenti urbanistici prevedono per le aree in esubero:
 - la restituzione di quelle non urbanizzate all'uso agricolo;
 - la destinazione per l'utilizzo di crediti edilizi;
 - la destinazione a servizi, in quanto necessari.
 5. Qualora le dotazioni residenziali disponibili risultino carenti rispetto alle valutazioni di cui al comma 2, i Comuni, negli strumenti urbanistici individuano nuove risorse territoriali per gli insediamenti residenziali, sempre che non sia possibile soddisfare le esigenze del previsto sviluppo mediante il recupero, la riqualificazione e la riorganizzazione delle strutture esistenti.
 6. I Comuni soddisfano la necessità di destinare nuove aree agli insediamenti residenziali, disponendo prioritariamente negli strumenti urbanistici:
 - il completamento edilizio del tessuto urbano;
 - l'utilizzo delle aree contigue al tessuto insediativo esistente che così consentano la rimarginatura dei confini urbani.

Art. 110 – Direttive per la salvaguardia e la valorizzazione dell'identità dei luoghi

1. I Comuni, con i propri strumenti urbanistici, prevedono efficaci disposizioni per salvaguardare, apprezzare e distinguere le differenti caratteristiche storiche, architettoniche, culturali, paesaggistiche dei luoghi volte in particolare a:
 - contrastare la saldatura tra i sistemi insediativi;
 - favorire l'aggregazione insediativa attorno ai centri urbani consolidati;
 - inibire la costruzione a cortina lungo le direttrici di traffico;
 - valorizzare i singoli centri, in particolare quelli con valenza storica;
 - promuovere, all'interno dei quartieri o dei comparti urbani, la riscoperta degli spazi aperti - e in particolare della "piazza" - storicamente caratteristici per l'aggregazione e la socializzazione della collettività locale;
 - consolidare le strutture insediative attorno a servizi e a spazi pubblici;
 - orientare la disciplina degli interventi diffusi alla salvaguardia della percezione paesaggistica.

Art. 111 – Direttive per la qualità ambientale degli insediamenti residenziali

1. I Comuni, con i propri strumenti urbanistici, al fine di promuovere e incrementare la qualità ambientale degli insediamenti residenziali, provvedono a:
 - garantire la riduzione dei flussi veicolari all'interno delle aree urbane e in particolare dei centri storici;
 - promuovere l'incremento del patrimonio arboreo;
 - accorpare le aree a standard per verde e parcheggi in spazi adeguatamente ampi e fruibili;
 - incentivare il recupero del patrimonio edilizio;
 - contribuire alla sostenibilità ambientale favorendo l'impiego delle tecniche di bioedilizia.
2. I Comuni, con i propri strumenti urbanistici, adottano altresì norme finalizzate a garantire:
 - un adeguato livello di efficienza energetica;
 - un appropriato risparmio idrico e reimpiego delle acque meteoriche;
 - l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, verificando la possibilità di innalzare, anche per singole zone, i limiti minimi previsti dalle norme vigenti.

Art. 112 – Direttive per lo sviluppo razionale e funzionale degli insediamenti residenziali

1. I Comuni migliorano dal punto di vista quantitativo e qualitativo gli ambiti residenziali mediante la specifica progettazione degli spazi collettivi, degli arredi e delle attrezzature urbane.
2. I Comuni, con i propri strumenti urbanistici, oltre a dare corso a quanto previsto dagli artt. 47 e 48 in materia di percorsi ciclabili, garantiscono l'accessibilità ai servizi e ai luoghi pubblici mediante razionalizzazione ed eventuale implementazione dei percorsi pedonali.
3. I Comuni, in considerazione delle esigenze e della composizione del proprio tessuto sociale, suddividono la dotazione residenziale disponibile in differenti tipologie edilizie.
4. I Comuni, nei propri strumenti urbanistici, dettano disposizioni a garanzia che la realizzazione di nuovi insediamenti sia contemporanea o successiva

all'esecuzione delle relative opere pubbliche o di interesse pubblico.

Art. 113 – Direttive per la tutela e la valorizzazione delle risorse culturali

1. I Comuni nei propri strumenti urbanistici dettano norme volte a salvaguardare il patrimonio storico e il suo contesto.
2. I Comuni incentivano e agevolano, anche ricorrendo al credito edilizio, il recupero degli edifici, in particolare quelli del centro storico, definendo altresì i criteri e le soluzioni tecnico-architettoniche che consentano il mantenimento delle caratteristiche dei beni.
3. Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, i Comuni favoriscono l'utilizzo dei manufatti di interesse storico e ambientale, anche prevedendo per gli stessi nuove o diverse destinazioni d'uso.
4. I Comuni dettano nei propri strumenti urbanistici e nella scala adeguata il perimetro dei centri storici individuati dal P.T.C.P. ai sensi dell'art. 106, anche completandoli con le aree di pertinenza visiva o funzionale presenti ai margini degli stessi.
5. I Comuni, nei propri strumenti urbanistici e nella scala adeguata, appurano la conformità dell'individuazione delle corti rurali e degli edifici di pregio architettonico effettuata ai sensi dell'art. 107.
6. I Comuni definiscono le aree di pertinenza dei beni storico-architettonici individuati dal P.T.C.P., i coni visuali che ne determinano la riconoscibilità e le caratteristiche costruttive del contesto in cui sono inseriti, e dettano norme atte a preservare la visibilità dei beni, dei luoghi e delle prospettive, la qualità e la coerenza architettonica e a impedire la formazione di entità estranee alla storia e alla cultura sottese sia al singolo che all'insieme di beni, eliminando o schermando gli elementi detrattori.
7. I Comuni verificano la possibilità di realizzare o incrementare le aree pedonali.
8. I Comuni, in attuazione di quanto disposto al comma 1, garantiscono la piena riconoscibilità e il completo godimento dei contesti e dei manufatti di notevole valore storico e architettonico, anche contrastando, nei propri strumenti urbanistici e attuativi, l'intensificazione e la permanenza di parcheggi che li soffocano, annullandone la percezione in "paesaggi d'auto".
9. I Comuni, inoltre, individuano e sottopongono a specifica normativa di

salvaguardia gli edifici realizzati nel XX secolo di rilevante valore architettonico e non tutelati da altre norme nazionali o regionali.

Art. 114 – Ricettività turistica

1. La Provincia, in armonia con il Piano D'Area e con il Piano Ambientale del Delta del Po, predispone uno specifico Piano di Settore inerente gli aspetti turistico-ricettivi, il quale specificamente prenda in considerazione il turismo balneare, il turismo di visitazione, il turismo rurale, il turismo enogastronomico, il turismo giovanile, e valuti le interconnessioni con i servizi offerti dal territorio e con il sistema insediativo in genere.
2. La Provincia individua negli ambiti turistico-ricettivi a prevalente utilizzo residenziale il modello di offerta turistico-ricettiva idoneo all'ambiente ed al paesaggio del Delta del Po.

Art. 115 – Progetti a regia provinciale

1. La Provincia e i Comuni, nella propria pianificazione generale e attuativa, privilegiano, ove possibile, la logica dell'individuazione di sistemi su quella di singoli beni.
2. In attuazione di quanto sopra, il P.T.C.P. individua i seguenti ambiti in cui sviluppare specifici progetti a regia provinciale:
 - FASCIA DEL FISSERO-TARTARO-CANALBIANCO;
 - FASCIA DELL'ADIGETTO-SCORTICO;
 - AMBITO DI TUTELA NATURALISTICO – AMBIENTALE DELL'ASTA DEL PO;
 - AMBITI DEI SISTEMI STORICO-AMBIENTALI MINORI.
3. I progetti di cui al comma 2 si articolano lungo le principali direttrici di sviluppo storico degli insediamenti e hanno lo scopo di valorizzare le peculiarità di natura paesaggistica, ambientale, culturale, nonché di contribuire a riaggregare i centri urbani ubicati nel territorio, promovendone nel contempo la valenza turistica.
4. I progetti di cui al comma 2 sono redatti con il coordinamento della Provincia, in accordo con gli enti interessati, su iniziativa di uno di essi o della Provincia stessa.

Art. 116 – Piano di Assetto del Territorio con modalità semplificata

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 22, comma 1, lett. o) della L.R. 11/2004 possono redigere i P.A.T. con la modalità semplificata e secondo i criteri regionali, i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ad esclusione di Castelmassa e Trecenta, in quanto individuati dal P.T.C.P. come principali polarità del sistema insediativo residenziale.

Art. 117 – Criteri e soluzioni tecnico-architettoniche per la realizzazione degli interventi di recupero degli immobili

1. Al fine di contribuire alla definizione di quanto previsto dall'art. 113, comma 2, la Provincia indica i seguenti criteri e soluzioni per la realizzazione degli interventi di recupero degli immobili.
 - a) Le *unità minime d'intervento* vanno commisurate all'individuazione di un'unità storico-spaziale riconoscibile, la quale a sua volta determina i criteri di identificazione degli usi compatibili.
 - b) Sono consigliabili i cambiamenti di *destinazione d'uso* che non compromettano l'immagine architettonica e la struttura originarie; tra queste è da considerare prioritaria la ricostruzione del nesso funzionale tra insediamento e spazio produttivo e, in particolare nelle case di campagna, tra case e podere.
 - c) Criterio generalizzabile è l'eventuale aggregazione di parti nuove in luogo della trasformazione irreversibile delle parti vecchie.
 - d) Nei centri storici si possono preferibilmente limitare le modifiche delle destinazioni d'uso alle esigenze abitative e produttive compatibili e consentire spostamenti minimi in verticale dei solai delle coperture per i casi in cui, diversamente, le altezze esistenti renderebbero i locali inutilizzabili.
 - e) Gli interventi di conservazione, consolidamento e ripristino delle *murature* devono essere attuati attraverso tecniche conformi alla tradizione; gli adeguamenti, le integrazioni, gli eventuali rifacimenti e trasformazioni di elementi architettonici quali scale, logge, portici vanno limitati, soprattutto nei centri storici, ai casi necessari ai fini della sicurezza e della stabilità, ed eseguiti sulla base di norme specifiche.
 - f) Le *strutture orizzontali*, quali solai e volte, che siano parte integrante della costruzione, sono di regola mantenute nelle loro caratteristiche costitutive e

strutturali; qualora ai fini della sicurezza e della stabilità, si rendesse necessario il loro adeguamento o il ripristino, allorché lo stato di degrado rendesse sconsigliabili opere di semplice adeguamento, questo deve avvenire sulla base di norme specifiche.

- g) Per la conservazione, manutenzione, restauro e ripristino degli edifici si devono impiegare *tecniche, materiali e sistemi* tradizionali, da estendere anche agli elementi di completamento quali comignoli, gronde, pluviali, ad esclusione della modifica delle quote d'imposta di gronda, di colmo e delle pendenze.
- h) Nella conservazione e nel restauro delle *facciate* e delle *superfici esterne*, oltre a quanto detto al punto precedente, va tenuto conto delle tecniche originariamente impiegate e delle successive trasformazioni, con particolare riferimento al mantenimento della tessitura muraria.
- i) E' da escludere l'impiego dell'intonaco su superfici in pietra o laterizi a vista, in particolare su edifici anteriori al XVII secolo; nel restauro delle facciate in pietra o laterizi è altresì da escludere la ricopertura uniforme dei giunti con o senza stilatura, e infine, nel rifacimento delle superfici intonacate, la rifinitura con intonaci del tipo "*quarzoplastico*".
- j) Al fine di non decontestualizzare l'immobile, potrebbero essere adottati specifici "*piani*", quali il "*piano del colore*", il "*piano delle facciate*" e il "*piano degli spazi pubblici*".
- k) Il rinnovo degli *infissi* esterni deve essere sottoposto agli stessi criteri di omogeneità ambientale e tecnologica della tradizione storica, usando preferibilmente materiali della tradizione locale più antica e recente, quali legno e ferro, ed elementi propri dell'edilizia rurale come ante e oscuri, e limitando la scelta di avvolgibili, materiali plastici, alluminio anodizzato, ai casi in cui l'utilizzo è indispensabile per ottenere migliori coefficienti di coibentazione termica; in tal caso dovranno essere opportunamente integrati con i canoni edilizi del manufatto; portoncini, cancellate, recinzioni, inferriate e qualsiasi altro elemento di chiusura che sia espressione della cultura costruttiva locale, dovrebbero essere conservati e restaurati.
- l) Le *pavimentazioni* storiche tradizionali degli spazi aperti, quali acciottolato, lastricato, ammattonato, e ogni altro elemento d'arredo, deve possibilmente

essere mantenuto, restaurato e ripristinato sotto i profili di consistenza materiale, di struttura, di disegno, di colore; l'adeguamento tecnologico e funzionale con l'inserimento dei servizi e degli impianti dovrebbe garantire il mantenimento della struttura statica, delle unità spaziali storiche e dell'immagine complessiva dell'edificio.

- m) I *ponti* e ogni altro manufatto storicamente connesso alle trasformazioni meno recenti del paesaggio agrario deve essere conservato; l'adeguamento di tali strutture alle esigenze di regolamentazione idrografica e di comunicazione deve avvenire con la giustapposizione al vecchio elemento di parti nuove, accordate allo stesso attraverso una omogeneità di forme e materiali.
- n) La manutenzione delle *rive* dei canali e dei corsi d'acqua deve prevedere la conservazione delle sponde inerbite o dei rivestimenti tradizionali, con esclusione assoluta, al di fuori dei centri abitati, dei rivestimenti in calcestruzzo.

Titolo VII

SISTEMA DEL PRIMARIO

Art. 118 – Obiettivi Sistema del Primario

1. Il P.T.C.P., in coerenza con le finalità di cui agli artt. 1 e 3 e, in particolare, con lo sviluppo del territorio secondo parametri qualitativi, con la valorizzazione delle peculiarità e potenzialità sotto il profilo culturale e socio-economico della provincia, con il buon uso e il risparmio del territorio, indica gli obiettivi generali e le strategie di tutela e di valorizzazione del Sistema del Primario, articolato nei *settori agricolo e ittico*, assumendo questo come elemento prevalente e di fondamentale importanza del territorio in ambito economico, ambientale e sociale.
2. Il P.T.C.P. individua come obiettivi specifici per la salvaguardia e valorizzazione del *settore agricolo*:
 - la qualificazione dei prodotti attraverso la valorizzazione e il potenziamento dell'agricoltura tipica e specializzata;
 - la tutela delle aree a maggiore potenzialità produttiva, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
 - il sostegno e la promozione della multifunzionalità dell'azienda agricola;
 - l'incremento della qualità ambientale degli spazi rurali;
 - la salvaguardia delle zone agricole di pregio e lo sviluppo del turismo rurale;
 - l'integrazione del sistema agrario della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
 - la promozione e il sostegno delle attività e delle iniziative per il consumo di prodotti agricoli locali;
 - l'incentivazione di una corretta coltivazione di biomasse per la produzione energetica.
3. Il P.T.C.P. individua come obiettivi specifici per la salvaguardia e valorizzazione del *settore ittico*:
 - l'incremento della qualità del prodotto e dell'ambiente ittico;
 - l'ottimizzazione dei sistemi di lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, nonché l'innovazione dei servizi ad essi funzionali;

- l'individuazione e la valorizzazione nel territorio sia di attività tradizionali che di quelle integrative dell'attività principale, quale quella di "pescaturismo".
4. Il P.T.C.P. individua come obiettivo comune la riscoperta dell'esperienza, delle caratteristiche e delle relazioni proprie del settore agricolo e del settore ittico, quali principali fattori identitari da tutelare.

Art. 119 – Articolazione del Sistema del Primario

1. Il P.T.C.P. articola il Sistema del Primario nel *settore agricolo* e nel *settore ittico*.

Art. 120 – Definizioni per il Sistema del Primario

1. Ai fini delle presenti norme si definiscono:
- *coltura prevalente*: coltivazione agraria che predomina in termini di superficie investita nell'ambito produttivo di riferimento, sia comunale che provinciale;
 - *coltura di pregio*: coltivazione agraria specializzata che si qualifica per innovazione della tecnica colturale, valore economico della produzione e caratterizzazione territoriale;
 - *zona agronomica omogenea*: zona che presenta una omogeneità in termini di caratteristiche agronomiche, potenzialità produttive e incidenza dei fattori limitanti la produzione;
 - *zona ambientale omogenea*: zona che presenta omogeneità in termini di incidenza dei fattori di rischio ambientale, in riferimento alle fragilità, alla capacità di protezione e difesa dall'inquinamento e alla salvaguardia della qualità delle risorse naturali;
 - *indicatore ambientale*: parametro che registra le variazioni dei fattori ambientali, in relazione alla qualità dell'ambiente, ai livelli di inquinamento e di alterazione ambientale;
 - *indicatore agronomico*: parametro di valutazione delle caratteristiche dei fattori agronomici (pedologici, climatici, tecnici), che sono in grado di influenzare la produzione agraria sia in termini quantitativi che qualitativi;
 - *fattore limitante*: fattore ambientale o produttivo che limita la produzione agraria in quanto presente ad un livello inadeguato e tale da condizionare l'azione degli altri fattori produttivi;
 - *fattore di rischio ambientale*: fattore che rappresenta un potenziale danno o

alterazione ambientale, valutato in relazione alla probabilità che tale condizione possa verificarsi;

- *fattore di rischio agronomico*: fattore che determina una potenziale riduzione quali-quantitativa della produzione agraria e/o alterazione dei fattori agronomico produttivi, valutato in relazione alla probabilità che tale condizione possa verificarsi;
- *unità di paesaggio agrario*: sistema ambientale che presenta una caratterizzazione in termini di elementi del paesaggio e una funzionalità ecologica, con caratteri geomorfologici e floro-faunistici propri, in stretta interazione con l'attività antropica;
- *unità produttiva*: azienda che svolge attività di impresa, dotata di autonomia economica e funzionalità tecnico produttiva;
- *azienda multifunzionale*: azienda che svolge, in collegamento all'attività agricola, anche un complesso di servizi, quali agriturismo, fattoria didattica, vendita diretta dei prodotti, funzioni di gestione e cura dell'ambiente, in grado di migliorare la qualità della vita nell'ambiente rurale;
- *disciplinare di produzione*: insieme di indicazione delle caratteristiche del prodotto di qualità e delle tecniche di produzione che il produttore si impegna a rispettare e che definiscono la qualità garantita al consumatore;
- *aree di agricoltura periurbana*: ambiti nei quali l'attività agricola viene svolta a ridosso degli abitati, con funzione di mitigazione degli impatti determinati dalle attività antropiche dei principali centri urbani/turistici sugli ecosistemi rurali ad agricoltura consolidata, e che costituiscono un possibile serbatoio di biodiversità.

Art. 121 – Individuazione degli elementi del Sistema del Primario

1. Il P.T.C.P. individua negli elaborati cartografici le produzioni zootecniche, le destinazioni colturali prevalenti, gli ambiti agronomici, la capacità d'uso, il rischio di salinità e la capacità protettiva dei suoli nei confronti della falda, il rischio di percolazione dell'azoto, le zone agronomiche omogenee, le zone omogenee ambientali, gli ambiti di tutela agronomica e ambientale.
2. Il P.T.C.P. individua altresì negli elaborati cartografici i luoghi dei prodotti tipici, dei prodotti certificati o in via di riconoscimento IGP, le strutture di lavorazione e

commercializzazione dei prodotti, le strutture agricole multifunzionali, gli ambiti di paesaggio.

3. Il P.T.C.P. propone infine gli ambiti del distretto rurale e del distretto ittico, gli ambiti di sviluppo e di potenziamento rurale, le possibili loro integrazioni e collegamenti.

Art. 122 – Indirizzi generali per il Sistema del Primario

1. La Provincia riconosce nella permanenza della popolazione rurale nel territorio una condizione preliminare per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 118.
2. La Provincia realizza gli obiettivi di cui all'art. 118 estrinsecandoli sotto profili di:
 - sviluppo economico
 - garanzia di qualità ambientale
 - consapevolezza dei caratteri identitari.
3. Nell'ambito dello sviluppo economico del territorio, e in relazione a ciascun settore di cui all'art. 119, la Provincia promuove e sostiene:
 - a) il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione agricola, zootecnica e ittica;
 - b) la tutela e il potenziamento delle colture tipiche e specializzate, anche attraverso il riconoscimento delle certificazioni DOP e IGP;
 - c) l'innovazione e la multifunzionalità dell'azienda agricola, anche introducendo attività turistiche e per il tempo libero quali l'agriturismo, la fattoria didattica e i maneggi;
 - d) il consumo preferenziale dei prodotti locali e la loro vendita diretta da parte dell'imprenditore agricolo;
 - e) l'uso del territorio agricolo per una fascia di 60 metri lungo le reti viabilistiche di intenso traffico a fini diversi dalla produzione di derrate alimentari;
 - f) il potenziamento e l'integrazione delle filiere della lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ittici e dei servizi connessi;
 - g) il ricorso a buone pratiche e a disciplinari di produzione;
 - h) la coltivazione di biomasse per uso energetico, secondo standard compatibili con l'assetto agricolo, ambientale e produttivo;
 - i) l'integrazione con realtà esterne alla provincia per lo sviluppo dei mercati ortofrutticoli ed ittici, per l'ampliamento dei soggetti partecipanti al distretto

rurale e al distretto ittico, per l'evoluzione delle attività consortili.

4. Al fine di garantire la qualità ambientale del territorio, e in relazione a ciascun settore di cui all'art. 119, la Provincia promuove e sostiene:
 - a) la stabilità idrogeologica dei terreni agricoli;
 - b) la qualità delle risorse idriche e dell'aria, anche contrastando i cambiamenti climatici;
 - c) la sostenibilità dell'attività agricola;
 - d) l'integrazione della rete ecologica;
 - e) il riconoscimento e la tutela della biodiversità vegetale e animale;
 - f) gli investimenti nell'agricoltura biologica.
5. Nell'ambito della consapevolezza dei caratteri identitari del territorio, e in relazione a ciascun settore di cui all'art. 119, la Provincia promuove e sostiene:
 - a) la salvaguardia dell'integrità degli ambienti agricoli e ittici;
 - b) la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni agricole e ittiche, nonché delle tecniche di lavorazione impiegate;
 - c) l'innovazione e l'aggiornamento delle tecniche di coltivazione e di pesca;
 - d) il recupero del patrimonio immobiliare esistente e la conservazione degli edifici di pregio architettonico;
 - e) la tutela delle unità di paesaggio agrario;
 - f) l'istituzione di un centro studi, collegato a strutture universitarie, per lo specifico approfondimento delle tematiche incentrate sulla tutela e valorizzazione dei beni ambientali ed architettonici del paesaggio agrario.
6. In attuazione di quanto disposto al comma 2, la Provincia incentiva la formazione di un piano di settore per la promozione e lo sviluppo del turismo rurale, in cui siano evidenziati i beni di carattere storico-architettonico e paesaggistico dell'ambiente rurale e la connessione fra loro nel territorio.

Art. 123 – Indirizzi per la produzione agroalimentare specializzata e d'eccellenza

1. La Provincia ravvisa nell'agricoltura specializzata e d'eccellenza (prodotti IGP o in via di riconoscimento come tali), sia orticola che frutticola, un significativo fattore economico e identitario del proprio territorio, pertanto da tutelare, valorizzare e incentivare nello sviluppo del settore primario.
2. La Provincia, sostiene la differenziazione e tipizzazione delle colture e si

adopera, anche raccogliendo e coordinando le esigenze e le criticità fra gli altri soggetti competenti, al fine di:

- incrementare la quantità, la qualità e la diversificazione dei prodotti, promovendone la produzione disciplinata e la formalizzazione nelle certificazioni DOP e IGP;
- indirizzare l'organizzazione della catena distributiva delle produzioni al loro conferimento e concentrazione in idonei mercati ortofrutticoli;
- favorire la continua formazione professionale degli addetti e l'evoluzione, anche dal punto di vista tecnologico, delle consolidate tecniche di coltivazione e di prima lavorazione del prodotto.

Art. 124 – Indirizzi per la produzione agroenergetica

1. La Provincia sostiene le analisi e le ricerche volte a ottimizzare la scelta delle colture per la produzione energetica e la loro quantità in funzione delle caratteristiche, delle propensioni e delle esigenze del territorio.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Provincia si propone come soggetto di coordinamento delle verifiche e delle valutazioni sulle biomasse e sui relativi impianti di trasformazione, in particolare:
 - indicando le fasce di tutela di cui all'art. 122, comma 3, lett. e), quali luoghi preferenziali per la coltivazione di biomasse;
 - privilegiando la coltivazione della soia e di cereali minori, quali il sorgo;
 - incentivando il riutilizzo di materiali organici o reflui;
 - favorendo la conversione della destinazione produttiva da agricola in forestale a ciclo breve;
 - prediligendo la realizzazione di unità produttive energetiche a livello aziendale;
 - indicando corretti dimensionamenti degli impianti di trasformazione.

Art. 125 – Direttive per la produzione specializzata e d'eccellenza

1. I Comuni precisano nella scala adeguata le aree impiegate per l'agricoltura specializzata e quelle dedicate alla produzione d'eccellenza.
2. I Comuni tutelano in maniera privilegiata le aree di cui al comma 1, garantendo che vengano mantenute alla destinazione produttiva specializzata o d'eccellenza

e impedendo qualsiasi intervento e trasformazione del territorio che possa pregiudicare le coltivazioni presenti.

Art. 126 – Direttive per gli ambiti di tutela agronomica e ambientale

1. I Comuni verificano e precisano la consistenza delle unità produttive all'interno di ciascun *ambito di tutela della capacità produttiva agraria*.
2. I Comuni verificano altresì la consistenza e la tipologia delle unità produttive zootecniche in relazione alla possibile interferenza con gli indicatori di qualità e i fattori di rischio ambientale.
3. I Comuni, in considerazione degli specifici indicatori agronomico-ambientali e dei relativi fattori limitanti, definiscono e differenziano gli interventi ammissibili nei singoli ambiti, in particolare impedendo o condizionando la frammentazione delle attività produttive agrarie in quelli di *massima e significativa tutela*.
4. I Comuni, sulla base della valutazione di cui ai commi 1 e 2, al fine di aumentare e migliorare la capacità produttiva agraria, dispongono tipologie e metodi di intervento per ridurre le fragilità ambientali, con particolare riguardo alle aree che presentano rischio ambientale alto e molto alto.

Art. 127 – Direttive per la tutela delle colture prevalenti

1. I Comuni verificano periodicamente, precisano e integrano nella scala adeguata l'individuazione delle colture prevalenti effettuata dal P.T.C.P..
2. I Comuni attuano quanto previsto nei titoli IV e VI in materia di infrastrutture e di insediamenti residenziali avendo riguardo anche alla tutela e al potenziamento delle colture prevalenti esercitate nei fondi.

Art. 128 – Direttive per la vendita diretta di prodotti agricoli locali

1. I Comuni, favoriscono e incentivano le iniziative per l'impiego preferenziale dei prodotti del territorio e per la loro vendita al consumatore direttamente dall'imprenditore agricolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni, nei propri strumenti urbanistici, destinano specifiche aree alla realizzazione di mercati, anche permanenti, riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli locali da parte dell'imprenditore agricolo.
3. Nei Comuni individuati come fulcri provinciali del Sistema Insediativo

Residenziale, la norma di cui al comma precedente assume valore di prescrizione.

Art. 129 – Direttive per la qualificazione degli insediamenti in zona agricola

1. I Comuni, con i propri strumenti urbanistici, prevedono efficaci disposizioni per valorizzare le caratteristiche storico-architettoniche, culturali e paesaggistiche dell'ambiente agricolo.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, i Comuni dettano disposizioni per la salvaguardia e il recupero degli edifici e dei manufatti che siano rappresentativi dei caratteri storico-architettonici dell'ambiente rurale, del graticolato romano, nonché delle formazioni vegetali di pregio, anche individuati ai sensi dell'art. 107.
3. Ai fini di quanto disposto dai commi precedenti, i Comuni:
 - dispongono che le nuove costruzioni ad uso residenziale in zona rurale siano uniformate alle tipologie dell'architettura rurale;
 - assicurano la mitigazione visiva fra i contesti insediativi e il circostante territorio rurale mediante la realizzazione di idonee fasce alberate;
 - incentivano la demolizione degli immobili fatiscenti sparsi in territorio agricolo, anche riconoscendo corrispondenti crediti edilizi;
 - promuovono la ricostruzione degli elementi lineari e puntuali caratterizzanti il paesaggio agricolo, incentivando nel contempo il mantenimento e la manutenzione di quelli esistenti.

Art. 130 – Direttive per le aree di agricoltura periurbana

1. Ai fini dell'articolo precedente, con i propri strumenti urbanistici i Comuni individuano aree agricole periurbane con funzione di connessione fra gli ambiti prettamente rurali e quelli urbani, nonché di ricucitura delle zone compromesse e in corso di definizione, di limitazione della densificazione edilizia e di riduzione della pressione antropica a favore della tutela e del potenziamento degli spazi aperti.
2. I Comuni individuano altresì contesti situati in zona agricola e caratterizzati dalla presenza di più insediamenti a destinazione prevalentemente residenziale, da ricomporre in nuclei attrezzati.
3. I Comuni valorizzano le zone di cui ai commi precedenti e favoriscono

l'insediamento di attività agrituristiche o di servizio connesse con la fruizione sociale, turistica e ricettiva del territorio agricolo.

4. Alle aree individuate ai sensi del presente articolo si applicano anche le direttive di cui all'art.129, comma 3.

Art. 131 – Indirizzi per la realizzazione del DISTRETTO RURALE DEL POLESINE

1. La Provincia promuove la realizzazione del distretto rurale del polesine, ravvisando in esso un importante strumento per il conseguimento degli obiettivi indicati dal P.T.C.P..
2. La Provincia contribuisce a definire gli scopi e le priorità del distretto rurale del polesine, del quale intende far parte, e incentiva la collaborazione con gli altri soggetti interessati per attenuare le criticità del comparto agricolo e sostenere lo sviluppo integrato nell'ambiente rurale.
3. Ai fini di cui al comma precedente, la Provincia si impegna a partecipare attivamente alle attività distrettuali, favorendo il loro incremento anche attraverso:
 - la compartecipazione di tutti i soggetti attivi coinvolti a programmi e attività comuni;
 - la continua formazione professionale degli addetti e la diffusione generale degli obiettivi e dell'organizzazione del Distretto;
 - l'incremento delle colture specializzate e del valore aggiunto in agricoltura;
 - la tutela ambientale, come garanzia di qualità del prodotto e di salubrità dell'attività lavorativa agricola e del territorio;
 - la modernizzazione sia delle tecniche e dei mezzi di coltivazione, sia dei processi di lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti, tendendo a una visione sinergica fra gli stessi;
 - l'implementazione della catena distributiva commerciale e dei connessi servizi tecnologici, amministrativi e di marketing, coniugando la promozione dei prodotti con quella del territorio.
4. La Provincia verifica la possibilità di proporre l'adesione al distretto rurale del polesine anche a soggetti di province venete contigue a quella di Rovigo.

Art. 132 – Indirizzi per il DISTRETTO DEL SETTORE ITTICO DELLA PROVINCIA di Rovigo

1. La Provincia riconosce la valenza e le potenzialità del DISTRETTO DEL SETTORE

ITTICO DELLA PROVINCIA di Rovigo e individua il P.T.C.P. e gli altri piani urbanistici come ambiti applicativi dei suddetti modelli organizzativi.

2. La Provincia promuove lo sviluppo e l'incremento della filiera caratterizzante il DISTRETTO DEL SETTORE ITTICO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO, come sistema complesso composto dai soggetti economici e istituzionali che svolgono nel territorio attività di pesca o connesse.
3. Ai fini di cui al comma precedente, la Provincia sostiene le imprese dei settori primario, secondario e terziario ancorate o connesse alla pesca, e in particolare incentiva:
 - la diversificazione e specializzazione del prodotto ittico locale;
 - la tutela ambientale, come condizione preliminare essenziale ad ottenere prodotti ittici di pregio e migliori condizioni di allevamento e di pesca;
 - l'incremento e la modernizzazione delle attività industriali di trasformazione e lavorazione della materia prima;
 - l'implementazione della catena distributiva commerciale e dei connessi servizi tecnologici, amministrativi e di marketing;
 - la connessione dinamica con le strutture e gli impianti logistici ubicati nei territori prossimi a quelli della provincia di Rovigo, anche ai fini di una cooperazione di natura economica e gestionale.

Titolo VIII

ULTERIORI NORME CONNESSE ALLE FRAGILITA' E ALLE TUTELE AMBIENTALI

Art. 133 – Individuazione

1. Fermo restando quanto specificamente previsto dall'art. 14, comma 5, il P.T.C.P., in ottemperanza all'attribuzione di cui all'art. 22, comma 1, lett. c), della L.R. 11/2004, riconosce come fragilità ambientali i fattori che sono fonte, anche solo potenziale, di inquinamento, di alterazione sostanziale o comunque di rischio per il territorio o la sua popolazione, e ne individuando i principali elementi negli elaborati cartografici di piano.

Art. 134 – Indirizzi in materia di emissioni in atmosfera ed emissioni elettromagnetiche

1. La Provincia si adopera per contemperare le esigenze di sviluppo e modernizzazione con la garanzia per la salute e la salvaguardia ambientale.
2. Fermo restando quanto previsto nel Titolo IV per la rete di trasporto delle comunicazioni, la Provincia favorisce la mobilità sostenibile, la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed elettromagnetico e l'adozione di tutte le misure atte a limitare l'esposizione e gli effetti nocivi sulla popolazione derivanti dagli scarichi civili ed industriali in atmosfera, da elettrodotti e da impianti di radiotelecomunicazioni.

Art. 135 – Indirizzi e Direttive in materia di rifiuti

1. La Provincia sostiene l'urgenza di adottare "codici di comportamento" o specifici accordi fra i soggetti competenti, volti a ridurre la produzione di rifiuti e disciplinarne il trattamento e lo smaltimento, che contengano misure volte a:
 - incentivare, migliorare e rendere efficiente la raccolta differenziata;
 - reintrodurre nel ciclo economico i beni scartati, riutilizzandoli o riciclandoli opportunamente;
 - sostituire gli imballaggi che richiedono una maggior difficoltà di smaltimento, utilizzare imballaggi "a rendere" da restituire al produttore per il loro reimpiego, e in ogni caso preferire per gli imballaggi materiali riciclabili;

- recuperare il potenziale energetico dei beni di cui sia impossibile, troppo difficoltoso o notevolmente antieconomico il riciclaggio;
 - conferire in discariche sicure e controllate solo la parte non riutilizzabile o riciclabile dei rifiuti.
2. La Provincia, in coerenza con gli obiettivi di razionalizzazione, risparmio e tutela del territorio, in particolare per prevenire un maggior impatto sulla viabilità principale, e ferme restando le necessarie garanzie di sicurezza e di rispetto paesaggistico-ambientale, ritiene che il fabbisogno di siti per la realizzazione di nuovi impianti di recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti, urbani o speciali, sia soddisfatto privilegiando aree contermini a quelle già utilizzate al medesimo scopo.
3. Qualora sia impossibile o non funzionale potenziare e ammodernare le strutture esistenti, i nuovi impianti di recupero o di trattamento dei rifiuti speciali potranno essere ubicati esclusivamente in zone classificate come produttive, e in ogni caso non sottoposte a vincoli paesaggistici, ove sia garantita:
- l'impermeabilizzazione e la copertura delle superfici;
 - l'assenza di scarichi in corsi d'acqua superficiali, salvo il ricorso alle migliori tecniche disponibili (BAT).

Art. 136 – Indirizzi per il settore energetico

1. La Provincia accoglie gli obiettivi definiti nel Protocollo di Kyoto e dal Programma U.E. 20,20,20 per il contenimento dell'emissione di gas inquinanti, e persegue la loro diretta attuazione incentivando e sostenendo il risparmio energetico, l'uso di fonti energetiche rinnovabili e a basso impatto ambientale.
2. Oltre a quanto specificamente disposto all'artt. 104, 105 e 111, al fine di contribuire a realizzare gli obiettivi di cui al comma precedente, la Provincia:
- concorre alla formazione di una coscienza e di una cultura del risparmio energetico, anche promovendo la ricerca scientifica e tecnologica;
 - incentiva e sostiene l'utilizzo di impianti solari termici, geotermici, termodinamici, fotovoltaici o comunque il ricavo di energia da fonti rinnovabili, ad alta efficienza energetica o a maggiore compatibilità ambientale, come le biomasse, oltre che alla cogenerazione.
3. La Provincia orienta il dimensionamento e la localizzazione dei nuovi impianti per

la produzione energetica:

- contemperando l'esigenza di migliorare complessivamente l'ecosistema provinciale e di integrazione con il paesaggio con l'ottimizzazione della produzione e la pratica della riforestazione.
 - incentivando l'utilizzo prioritario dell'energia prodotta da parte dei soggetti prossimi agli impianti, ottenuta preferendo una rete distribuita di impianti di minor potenza piuttosto che una rete concentrata o centralizzata di grossa potenza;
 - organizzando l'impiego preferenziale di biomasse provenienti dalla filiera locale.
4. La Provincia, in coerenza con gli obiettivi fondamentali e di sistema del P.T.C.P., persegue la diminuzione delle pressioni esercitate dagli impianti di produzione energetica sulle diverse risorse ambientali, sia all'interno che all'esterno della provincia.

Art. 137 – Indirizzi in materia di acquedotti e fognature

1. Al fine di conseguire una maggiore qualità complessiva in tutto il territorio dei servizi di acquedotto e fognatura, la Provincia favorisce:
- l'estensione del servizio di acquedotto e fognatura a tutti gli insediamenti che ne siano sprovvisti;
 - l'integrazione e lo sviluppo dei servizi di acquedotto e fognatura e il loro adeguamento alle esigenze del sistema produttivo e degli insediamenti residenziali;
 - l'estensione alle zone carenti del servizio di trattamento di depurazione delle acque;
 - la verifica e il potenziamento delle fonti di approvvigionamento idrico, privilegiando l'utilizzo di acque superficiali rispetto a quelle di falda;
 - il riutilizzo energetico dei fanghi di depurazione rispetto al loro recapito in discarica.

Art. 138 – Norme di legge per la tutela ambientale

1. Ferme restando le norme contenute nei Titoli precedenti, in attuazione di quanto disposto dall'art. 22, comma 1, lett. g) della L.R. 11/2004 e conformemente a

quanto definito all'art. 7, il P.T.C.P. riporta negli elaborati cartografici del piano i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge statale e regionale, e in particolare:

- quelli su beni paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- quelli su beni culturali ai sensi del D.Lgs. 42/2004, definiti negli atti di indirizzo regionali come vincoli monumentali;
- gli ambiti rientranti nella zonizzazione sismica di cui O.P.C.M. 3274/2003;
- gli ambiti sottoposti a regime di vincolo idrogeologico-forestale ai sensi del R.D.3267/1923;
- i vincoli di destinazione forestale ai sensi della L.R. 52/1978;
- la perimetrazione del Piano del Parco del Delta del Po istituito con L.R. 36/1997.

Art. 139 – Norme comunitarie per la tutela ambientale

1. Il P.T.C.P., conformemente alla propria natura e alle relative finalità, ferme restando le norme contenute nei Titoli precedenti, recepisce e riporta negli elaborati cartografici le aree di tutela di importanza comunitaria individuate dalle Direttive del Consiglio delle Comunità Europee 92/43/CEE e 79/409/CEE.

Art. 140 – Norme per la tutela ambientale contenute in piani sovraordinati

1. Il P.T.C.P., conformemente alla propria natura e alle relative finalità, ferme restando le norme contenute nei titoli precedenti, recepisce i vincoli e gli ambiti di tutela contenuti negli atti di pianificazione sovraordinata, e precisamente:
 - i vincoli istituiti nei P.A.I. dalle competenti Autorità ai sensi della L.18.05.1989, n. 183, e del D. Lgs. 152/2006;
 - il Piano di Area del Delta Po, approvato con D.C.R. 1000/1994;
 - i vincoli e le tutele di livello regionale.